



Alpitronic S.r.l.

*Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D.lgs. n. 231/2001*

Parte Speciale

PREMESSA	4
1. Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt.24 e 25).....	1
1.1. Descrizione dei reati applicabili	1
1.2. Attività sensibili e Protocolli	7
2. Delitti Informatici.....	13
2.1. Descrizione dei reati applicabili	13
2.2. Attività Sensibili e Protocolli	15
3. Delitti contro l'Industria ed il Commercio.....	18
3.1. Premesse	18
3.2. Le fattispecie di reato previste all'art.25-bis.1 rilevanti per il Modello	18
3.3. Attività sensibili e protocolli	19
4. Reati Societari.....	21
4.1. Descrizione dei reati applicabili	21
4.2. Attività sensibili e protocolli	25
5. Corruzione tra Privati.....	28
5.1. Descrizione dei reati applicabili	28
5.2. Attività sensibili e protocolli	29
6. Delitti contro la personalità individuale	31
6.1. Descrizione dei reati applicabili	31
6.2. Attività sensibili e protocolli	31
7. Omicidio e lesioni colpose aggravate dalla violazione delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.....	33
7.1 Descrizione dei reati applicabili	33
7.2. Attività sensibili e protocolli	35
8. Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di beni di provenienza illecita ed Autoriciclaggio	38
8.1.Descrizione dei reati applicabili	38
8.2. Attività sensibili e protocolli	40
9. Delitti in violazione del diritto di autore.....	43
9.1. Descrizione dei reati applicabili	43
9.2.Attività sensibili e protocolli	44
10. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'A.G.	46
10.1. Descrizione dei reati applicabili	46
10.2. Attività sensibili e protocolli	46
11. Reati Ambientali.....	47
11.1. Descrizione dei reati applicabili	47
11.2. Attività sensibili e protocolli	49
12. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	51
12.1. Descrizione dei reati applicabili	51
12.2. Attività sensibili e protocolli	53

13. Reati Tributari.....	54
13.1. Descrizione dei reati applicabili	54
13.2. Attività sensibili e protocolli	58
14. Contrabbando	60
14.1 Descrizione dei reati applicabili	60
14.2 Attività sensibili e protocolli	61

PREMESSA

Come indicato nella Parte Generale del Modello, alla luce dalla ricostruzione e valutazione del quadro generale di controllo della Società e dell'operatività aziendale, sono state individuate le attività a rischio e le unità aziendali coinvolte.

Sulla scorta di tale attività di mappatura del rischio sono stati quindi redatti i singoli Protocolli distinti per fattispecie di reato e correlative attività a rischio.

Descrizione reati

Nel presente documento si procede alla descrizione dei reati che, in base a tale attività, sono stati valutati come passibili di consumazione ovvero di incrociare le attività di **Alpitronic S.r.l.** I reati individuati vengono in quanto segue descritti, con specificazione preventiva delle potenziali modalità di consumazione degli stessi, in conformità alla best practice ed alla Circolare n. 83607/2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza.

Protocolli

L'art. 6, secondo comma, lett. a), del Decreto dispone espressamente che il Modello debba "*individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati*". Di conseguenza, analizzati tra i reati presupposto elencati nel Decreto quelli rilevanti per l'attività della Società, sono state individuate, alla luce delle caratteristiche e della struttura di **Alpitronic S.r.l.**, i processi e le attività a rischio di commissione dei reati medesimi: per ciascuno dei processi sensibili sono previsti presidi di carattere generale, enunciati nei paragrafi seguenti, nonché le specifiche procedure aziendali adottate dalla Società.

In ogni caso e comunque indipendentemente da quanto indicato nelle policies e procedure aziendali, la Società fa propri i seguenti principi che dovranno, quindi, essere rispettati da tutti i Destinatari:

Principio di legalità

Ogni transazione deve essere legittima, rispettosa di norme, regolamenti e procedure, nonché conforme alle disposizioni del Modello.

Principio di segregazione

Ogni transazione deve essere rispettosa del principio della separazione delle diverse funzioni societarie: nessun operatore può controllare un intero processo aziendale.

Principio di conformità alle deleghe

Ogni atto deve essere posto in essere da chi ne ha i poteri: i poteri autorizzativi di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Principio di accountability

Ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua e basata su informazioni documentabili e complete.

Principio di trasparenza

Ogni transazione aziendale deve essere aperta ad analisi e verifiche oggettive con puntuale individuazione dei soggetti e delle funzioni aziendali coinvolte.

Nell'esposizione dei reati applicabili e nella predisposizione dei protocolli, **Alpitronic S.r.l.** sarà identificata come "**Alpitronic**" o la "**Società**".

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO (ARTT.24 E 25)

1.1. Descrizione dei reati applicabili

1.1.1. Premesse comuni

Gli art. 24 e 25 D.Lgs. 231/01 indicano i reati che soggetti in posizione apicale delle società possono compiere nei rapporti con la pubblica amministrazione, con danno di questa e vantaggio per l'ente.

L'art. 24 D.Lgs. 231/01 individua una serie di reati finalizzati a percepire indebite erogazioni pubbliche mediante frode (anche informatica) o truffa, previsti e puniti dagli artt. 316bis, 316ter, 640 co. 2 n.1, 640bis e 640ter c.p., nonché dall'art. 2, Legge 898/1986 (con riguardo a contributi conseguiti nel settore agricolo). Da ultimo, tra i reati a danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea è stato inserito anche il reato di frode nelle forniture pubbliche (art. 356 c.p.) ed i reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 e 353bis c.p.).

L'art. 25 D.Lgs. 231/01 è dedicato ai delitti contro la pubblica amministrazione di corruzione e concussione e peculato, previsti e puniti ai sensi degli artt. da 314 a 322bis e 346bis del codice penale.

Per entrambi i gruppi di reati, si tratta di fattispecie poste a presidio del regolare funzionamento, buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché alla tutela del patrimonio pubblico.

Preliminare all'analisi dei reati in commento è la delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, PA), di Pubblico Ufficiale (di seguito, per brevità, PU) e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, per brevità, IPS).

Per PA si intende, in estrema sintesi, l'insieme degli enti pubblici, territoriali (Stato, regioni, province, comuni, etc.) e non (CONSOB, etc.), e talora privati (concessionari, SpA miste, etc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

La nozione di **PU** è fornita direttamente dal legislatore all'**art. 357 c.p. (Nozione del pubblico ufficiale)**, che definisce Pubblico Ufficiale colui che esercita i poteri connessi alla propria funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Ai fini dell'individuazione del soggetto «Pubblico Ufficiale», non rileva il suo inquadramento nell'organico di un ufficio pubblico o la mansione svolta in quell'ente o ufficio, bensì l'accertamento che la mansione effettivamente svolta sia in concreto espressione di un potere e di una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa.

In relazione alla pubblica funzione legislativa, saranno PU tutti coloro i quali svolgono attività volte all'emanazione di leggi o di atti aventi forza di legge.

In relazione alla pubblica funzione giudiziaria, saranno PU tutti coloro i quali svolgono attività volte all'applicazione delle leggi ed alla realizzazione della giustizia: rientrano pertanto nella nozione di Pubblici Ufficiali i giudici ordinari o onorari, civili o penali o amministrativi, tutti i giudici specializzati, i consulenti tecnici i periti e gli interpreti, fino ai privati che siano delegati dall'Autorità Giudiziaria a compiere atti giurisdizionali o di amministrazione giudiziaria o che in sostanza siano incaricati di collaborare con la stessa.

In relazione alla pubblica funzione amministrativa, saranno PU tutti coloro i quali svolgono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, volte alla formazione e manifestazione della volontà di un ente pubblico e consistenti nella esplicazione di un potere autoritativo, certificativo o deliberativo dell'ente, attraverso l'adozione di un atto o provvedimento, vincolato o discrezionale, rispondente alla previsione legislativa.

Anche la nozione di **IPS** è fornita direttamente dal legislatore all'**art. 358 c.p. (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio)** a tenore del quale è incaricato di pubblico servizio ogni soggetto, anche privato e non necessariamente inserito nell'organico di una struttura pubblica, che riceva e svolga,

per un tempo apprezzabile e per conto di una pubblica amministrazione, una attività disciplinata da norme di diritto pubblico o atti autoritativi della PA stessa, che si caratterizzi nel compimento di atti autoritativi propri della pubblica amministrazione, ma che non consista in una mansione d'ordine o d'opera meramente materiale e che nemmeno esprima poteri autoritativi o certificativi della PA.

Sono, per esempio, incaricati di pubblico servizio: i dipendenti dello Stato, Regioni, Province e Comuni che non siano PU e non svolgano mansioni d'ordine o di opera meramente materiale, i soggetti che operano all'interno delle imprese municipalizzate, i componenti la commissione di una gara d'appalto, gli impiegati che svolgono l'istruttoria in pratiche amministrative, il custode dell'eredità giacente, e via dicendo.

Con riguardo ai reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione di cui all'art. 25, D.lgs. 231/2001 si precisa che le sanzioni si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi, oltre che dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio, dalle persone indicate nell'art. 322bis c.p.,

1.1.2. Le fattispecie di reato previste all'art. 24 D.Lgs. 231/01 e rilevanti per il Modello di Alpitronic

Le norme di riferimento ed i titoli di reato in materia di erogazioni pubbliche

Art. 316bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche

Art. 316ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti

Art. 353bis c.p. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture

Art. 640 co. 2 n.1 c.p. - Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico

Art. 640bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Art. 640ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Analisi delle fattispecie

Le disposizioni di cui agli artt. 316bis, 316ter, 640, co.2, n.1, 640bis e 640ter c.p. puniscono le condotte di chiunque richieda fraudolentemente, ottenga dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione europea, ovvero ottenga legittimamente ed utilizzi fraudolentemente, erogazioni pubbliche, beni ed altre utilità ricevute, al fine di trarre per sé o per altri un ingiusto vantaggio e profitto.

Si tratta di fattispecie di reato tra loro diverse, eppure accomunate dalla necessità di poter essere integrate soltanto se l'agente riesca a carpire ed ottenere una forma di cooperazione della vittima. Al fine di ottenere tale cooperazione dalla vittima, l'agente deve ricorrere all'utilizzo di un mezzo fraudolento, cioè deve simulare o dissimulare un fatto, ovvero deve creare ad arte un espediente, idoneo a carpire la buona fede della vittima. L'attività di cooperazione della vittima consiste nel concedere e versare denaro o altre utilità, ovvero nel subire una diminuzione patrimoniale, ovvero nel vedere frustrate le finalità per cui concede denaro o altre utilità.

La **malversazione di erogazioni pubbliche**, prevista e punita dall'**art. 316bis c.p.**, è reato proprio del privato che, una volta ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione europea, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate (ogni tipo di erogazione a matrice pubblicistica), destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste. Esemplificando, una volta ottenuta una erogazione pubblica per scopi umanitari e solidaristici, finalizzata a favorire la produzione di macchine agricole per zone disagiate, le somme ricevute devono essere destinate a quell'unica finalità, senza eccezione; anche una destinazione ad uno scopo egualmente umanitario e solidaristico ma diverso, perfeziona il reato.

L'ipotesi di reato della **indebita percezione di erogazioni pubbliche**, prevista e punita dall'**art. 316ter c.p.**, è una fattispecie autonoma e speciale rispetto alla analoga ipotesi della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640bis c.p., dalla quale va tuttavia tenuta bene distinta. La somiglianza dei reati, da una parte, ed il rapporto di specialità tra le due fattispecie, dall'altra, ne suggeriscono una trattazione simultanea, che va tuttavia preceduta da una disamina del reato di **truffa aggravata ai danni dello Stato**.

Tale ultima fattispecie di reato, prevista e punita dall'**art. 640 co. 2 n. 1 c.p.**, è una ipotesi aggravata di truffa "ordinaria", per la quale elemento specializzante è la natura del soggetto passivo del reato: l'ente statale o suo altro organo territoriale.

La condotta tipica del reato di truffa ai danni dello Stato consiste pertanto in artifici e raggiri (espedienti, messe in scena, simulazioni o dissimulazioni, affermazioni od omissioni, menzogna o malizia) che inducano in errore organi statali o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, al fine di procurare all'agente ovvero a terzi un ingiusto profitto con altrui danno.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, mentre soggetto passivo è, come detto, ente statale (o altro ente pubblico o l'Unione europea) che, indotto in errore, concede all'autore del reato erogazioni pubbliche o altri profitti ingiusti.

Le "erogazioni pubbliche" tutelate dalla fattispecie dell'art. 640 co. 2 n. 1 c.p. sono tutte le attribuzioni economiche indennitarie o contributive messe a disposizione dallo Stato, come per esempio: le indennità di natura previdenziale e assistenziale, le indennità di maternità, le indennità di disoccupazione, le indennità di malattia, e via dicendo.

Oggetto dell'ampia tutela del reato previsto dall'art. 640 co. 2 n. 1 c.p. è il patrimonio dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea da qualsiasi profitto ingiusto di terzi, consista esso in un effettivo accrescimento di ricchezza economica del soggetto agente, ovvero in una mancata diminuzione del suo patrimonio per effetto del godimento di beni.

Delineati i tratti distintivi del reato di truffa aggravata ai danni dello stato, si possono ora analizzare i reati di **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.)** ed il reato di **indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316ter c.p.)**.

Le due fattispecie sono accomunate dall'evento o, meglio, dal danno che provocano alla PA: l'indebita erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. I due reati si differenziano, invece, per la condotta che il soggetto attivo tiene al fine di ottenere l'erogazione pubblica:

- nell'ipotesi regolata dall'art. 316ter c.p. l'erogazione pubblica consegue alla presentazione di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure alla omessa comunicazione di informazioni dovute;
- nell'ipotesi regolata dall'art. 640bis c.p. invece l'erogazione pubblica consegue alla induzione in errore dell'ente erogante mediante artifici e raggiri.

Ne segue che l'art. 316ter c.p. punisce condotte minori o marginali, come quelle del mero silenzio anti doveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore dell'erogazione (poiché in taluni casi l'erogazione di sovvenzioni pubbliche non presuppone l'effettivo accertamento da parte dell'ente erogatore dei presupposti del singolo contributo) e ne sfrutti l'inerzia.

L'art. 640bis c.p. si riferisce, invece, ad ipotesi più gravi in cui l'erogazione indebita dipende dalla falsa rappresentazione in capo all'ente della sussistenza dei presupposti per concedere il contributo, indotta e provocata dall'attività del richiedente con artifici e raggiri, cioè con una messa in scena fittizia, con una simulazione, una dissimulazione o un espediente.

Per "erogazioni pubbliche" alle quali si riferiscono l'art. 316ter c.p. e l'art. 640bis c.p. debbono intendersi tutte le erogazioni pubbliche, comunque denominate (contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate), cioè, ogni attribuzione agevolata erogata dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea, specificamente finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico.

Entrambe le condotte penalmente rilevanti devono essere sorrette dall'elemento soggettivo del dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di usare l'atto falso o omettere una informazione doverosa, oppure nel simulare la sussistenza dei presupposti di erogazione di un contributo, inducendo in errori gli organi di un ente pubblico, per il conseguimento del contributo.

Entrambi i reati si perfezionano con l'evento di danno, cioè quando l'ente pubblico eroga effettivamente il contributo o il finanziamento.

Resta da chiarire in cosa si distingue il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.) dal reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.).

Questa seconda fattispecie interviene a punire tutte le condotte fraudolente che mirano a conseguire erogazioni pubbliche diverse da quelle già punite dall'art. 640bis c.p., nel senso che le due ipotesi di reato sono identiche quanto agli elementi costitutivi ed alla condotta tipica del soggetto agente, mentre si differenziano rispetto all'oggetto materiale della frode per la diversa qualità dell'erogazione pubblica frodata.

A chiusura del sistema delle frodi l'art. 24 D.Lgs. 231/01 contempla tra le ipotesi di responsabilità della società, anche il reato di **frode informatica** commesso per ottenere vantaggio della società.

L'art. **640ter c.p.** è stato introdotto allo scopo di reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico ed è stata configurata sullo schema della truffa, mediante la manipolazione di - o l'intervento su - sistemi informatici.

Il reato di frode informatica ha, dunque, la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.

Per "alterazione del funzionamento di un sistema informatico" e per "intervento sui dati" si deve intendere una forma di interferenza abusiva sul sistema stesso o su dati o informazioni o programmi ivi contenuti o ad esso pertinenti oppure sul processo di elaborazione dei dati, così da determinare un ingiusto profitto per il soggetto attivo ed un danno per il soggetto passivo. La condotta illecita deve essere sorretta dal dolo generico.

Anche la frode informatica si consuma nel momento in cui l'agente consegue il suo ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui.

Con il D.L. 93/2013, convertito con modificazioni in Legge 119/2013, il legislatore ha modificato l'art. 640 ter c.p. introducendo il nuovo comma 3 che contempla la fattispecie aggravata della frode informatica mediante sostituzione dell'identità digitale.

Il reato di frode informatica, anche nella variante aggravata dall'essere il fatto commesso con sostituzione dell'identità digitale (comma terzo), ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa informatica, poco sopra analizzata.

L'elemento specializzante è qui soltanto la sostituzione, cioè l'usurpazione, dell'identità digitale altrui da parte dell'agente.

Per "identità digitale" si deve intendere l'insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico ad un particolare utilizzatore del suddetto sotto un processo di identificazione, che consiste (per come definito dall'art.1 lett. u-ter del D.Lgs. 82/2005) per l'appunto nella validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso.

Anche per questa ipotesi di truffa informatica la condotta illecita deve essere sorretta dal dolo generico e il reato si consuma nel momento in cui l'agente consegue il suo ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui.

Le norme di riferimento ed i titoli di reato in materia di partecipazione a bandi pubblici

Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti

Art. 353bis c.p. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture

Analisi delle fattispecie

L'art. **353 c.p.** punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il regolare svolgimento delle gare pubbliche e delle licitazioni private per conto della pubblica amministrazione. Quanto alla nozione di *gara*, in giurisprudenza è stato chiarito che il delitto di turbata libertà degli incanti è da escludersi solo quando l'individuazione del contraente non avviene all'esito di una gara (anche informale ed atipica) bensì mediante l'esercizio di attività negoziale posta in essere dalla pubblica amministrazione secondo le norme di diritto privato.

Per quanto riguarda le condotte incriminate, le nozioni di violenza, minaccia, doni e promesse sono di

facile intuibilità. Per quanto riguarda la nozione di “altri mezzi fraudolenti”, la giurisprudenza li definisce come qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idonei a conseguire l’evento del reato. La collusione, invece, va definita come l’accordo clandestino fra gli operatori economici diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte.

Il reato di cui all’art. **353bis c.p.** è stato introdotto con l’art. 10 della l. 13 agosto 2010, n. 136 per sterilizzare le condotte finalizzate a turbare le fasi preliminari di una gara, anticipando la tutela al momento precedente alla sua indizione formale, al fine di prevenire la preparazione e l’approvazione di bandi personalizzati e calibrati proprio sulle caratteristiche di determinati operatori, ed a preservare il principio di libertà di concorrenza e la salvaguardia degli interessi della pubblica amministrazione. Queste condotte non erano ricomprese nell’art. 353 c.p., che incrimina l’impedimento o la turbativa di una gara già avviata.

L’art. 353-bis c.p. è configurato come norma sussidiaria che punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – chiunque, con le stesse modalità delineate dall’art. 353 c.p., “*turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente*” al fine di condizionare le modalità della scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

La fattispecie di **frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.)** punisce chiunque commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura, conclusi con lo Stato, con un altro ente pubblico o con l’Unione europea, o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’art. 355 c.p., ossia fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio.

Per contratto di fornitura non si intende uno specifico tipo di contratto, ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla PA beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l’articolo 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass. VI, 11 febbraio 2011, n. 5317).

Il reato è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite: non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente il doloso inadempimento del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, con la conseguenza che ove ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa è configurabile il concorso tra i due delitti (Cass., VI, 18 settembre 2014, n. 38346).

2.1.3. Le fattispecie di reato previste all’art. 25 del D.Lgs. 231/01e rilevanti per il Modello di Alpitronic

Le norme di riferimento ed i titoli di reato

Art. 318 c.p. – Corruzione per l’esercizio della funzione

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

Art. 319bis c.p. – Circostanze aggravanti

Art. 319ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

Art. 319quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Art. 322bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Art. 346bis c.p. – Traffico di influenze illecite

Analisi delle fattispecie

Le fattispecie di corruzione

Definito come l'accordo tra il pubblico ufficiale (*intraneus*) ed il privato (*extraneus*), il delitto di corruzione realizza un'illecita compravendita privata di atti relativi ad un pubblico ufficio, ovvero un mercanteggiamento della pubblica funzione.

I reati di corruzione sono reati propri, cioè commessi dal pubblico ufficiale (che viene punito in prima persona) per avere accettato una promessa di pagamento o un pagamento in denaro o in altre utilità, per omettere un atto dovuto o compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio (art.319 c.p.), ovvero "*per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*" (art.318 c.p. novellato).

Si distingue, quindi, la corruzione propria, cioè la corruzione per ottenere l'omissione di un atto dovuto ovvero il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio del PU, dalla corruzione impropria, cioè la corruzione per ottenere da parte del PU l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Il delitto si consuma con la dazione al PU del denaro o altra utilità, ovvero con l'accettazione della promessa di dazione.

È punito per fatti di corruzione non soltanto il PU o l'IPS che accetta il denaro o la promessa illecita, bensì anche il privato corruttore. Ai sensi dell'art. 321 c.p. il corruttore, il privato che propone e si accorda con il PU per ottenere l'omissione di un atto, il compimento di un atto non dovuto o il compimento di un altro atto proprio dell'ufficio, viene punito con le stesse pene che si applicano al funzionario pubblico corrotto.

Sono punite anche soltanto le ipotesi di tentativo di corruzione (istigazione alla corruzione). Ai sensi dell'art. 322 c.p., infatti, è punito tanto il privato che offra o prometta al PU o IPS denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per indurlo a compiere un atto contrario al suo ufficio, ovvero ad omettere un atto dovuto, qualora la promessa o l'offerta non sia accettata, quanto il PU o l'IPS che sollecita la dazione o la promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere un atto del - o compiere un atto contrario al - suo ufficio.

La norma in esame disciplina, dunque, l'ipotesi del PU onesto che rifiuti il tentativo di corruzione da parte del privato, ovvero del privato onesto che rifiuti la sollecitazione alla corruzione da parte del PU (va da sé che qualora il privato accetti si porrebbe un problema di distinzione della corruzione sollecitata dal PU dalla neointrodotta fattispecie, che si esaminerà infra, della induzione indebita a dare o promettere utilità).

Il reato di istigazione alla corruzione richiede per la sua perfezione l'elemento soggettivo del dolo specifico e si perfeziona con la semplice offerta o la semplice sollecitazione alla corruzione.

Compulsando la giurisprudenza in materia, si segnala che è stata ritenuta integrativa del reato di corruzione la condotta:

- del privato esercente un libero deposito di prodotti petroliferi, il quale assume la qualifica di P.U. nel momento in cui, per delega dell'Amministrazione finanziaria, compila e rilascia il modello di provenienza, qualora riceva un compenso per emettere certificati falsi;
- di un imprenditore che, in cambio di un atteggiamento di disponibilità nell'esercizio delle funzioni pubbliche, aveva effettuato favori economici ad un Colonnello della Guardia di Finanza, anche in assenza di individuazione o individuabilità dell'atto contrario ai doveri di ufficio;
- di dazione o promessa di denaro ed altre utilità a consiglieri comunali affinché, compiendo un atto contrario al loro dovere di votare nel consiglio comunale in piena libertà, secondo scienza e coscienza, esprimano un voto già determinato e precostituito;
- di dazione anche solo di piccole utilità o donativi d'uso (somme di denaro, buoni benzina, cesti natalizi, cene, sconti per acquisti, etc.) laddove rivolte ad ottenere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Induzione indebita a dare o promettere utilità

Introdotta nel codice penale (art.319-quater c.p.) con legge 06.11.2012, n.190, la fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La fattispecie de qua assume rilievo per il Modello della Società, siccome, ai sensi del secondo comma di tale disposizione è punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità, siccome indotto dal P.U. o dal I.P.S..

Compulsando la dottrina e giurisprudenza formatasi sulla precedente fattispecie di concussione (art.317 v.t. c.p.), il concetto di "induzione" può essere inteso nel senso del sopruso effettuato non direttamente, ma in

via indiretta, mediata, ad esempio mediante giri di parole, ostruzionismo e simili, di tal che è il privato che, in un certo qual modo, si attiva presso il P.U. o l'I.P.S., significando di aver compreso il messaggio e di darvi corso. In altri termini, la volontà del privato può essere indotta, sia pure senza avanzare aperte ed esplicite pretese, ingenerando nel medesimo la fondata persuasione di dover sottostare alle decisioni del funzionario pubblico per evitare di subire un pregiudizio eventualmente maggiore (induzione per persuasione) ovvero il timore di conseguenze della propria condotta non conforme alle esigenze fraudolentemente prospettate dal pubblico funzionario (induzione per frode).

Nella casistica formatasi sulla fattispecie di induzione indebita è stata ad esempio ritenuta integrativa del reato la condotta del preside di un liceo che aveva prospettato ai genitori di alcuni alunni lo scarso profitto scolastico dei propri figli in modo da indurli a chiedere a lei delle lezioni private per evitare probabili bocciature, ovvero quella del professionista incaricato da un ente pubblico di svolgere accertamenti relativi alle pratiche di finanziamento e concessione di contributo ad una società, il quale aveva indotto, mediante minaccia di boicottare il finanziamento, l'amministratore della società a versargli delle somme.

Traffico di influenze illecite

La legge n. 3/2019 („Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici“) ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto il reato di traffico di influenze illecite, per la prima volta introdotto nel codice penale dalla legge n. 190/2012 (poi modificato dalla legge 3/2019, da ultimo modificato con la legge 114/2024).

La norma è diretta a salvaguardare il buon nome e il prestigio della PA, nonché il buon andamento e l'imparzialità della stessa, con il fine di combattere lo svolgimento di attività di intermediazione o di lobbying su pubblici funzionari.

La norma punisce tre condotte:

- 1) chi, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiali (e gli altri soggetti elencati dalla norma), si fa promettere o dare denaro o altre utilità per remunerare quest'ultimo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- 2) chi commette un'altra mediazione illecita (in sostanza destinata ad indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- 3) chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità economica.

Il reato è un reato comune, di pericolo, commissivo, a struttura complessa, di danno e a condotta alternativa. Il tentativo è configurabile e l'elemento psicologico è rappresentato dal dolo generico, ovverosia dalla consapevolezza dell'idoneità della mediazione a raggiungere il risultato promesso.

La fattispecie delittuosa si consuma nel momento, e nel luogo, in cui il privato e il “mediatore” raggiungono il loro accordo, senza che sia necessario che l'atto oggetto dell'accordo sia stato effettivamente posto in essere.

1.2. Attività sensibili e Protocolli

Alpitronic è esposta al potenziale rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione in relazione ai rapporti di natura “amministrativa” intrattenuti con gli Enti Pubblici (invio di dati e comunicazioni, attività di ispezione e verifica), alla gestione dei procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi sovvenzioni e finanziamenti pubblici, nonché in relazione alla partecipazione a gare pubbliche e/o effettuazione di pubbliche forniture.

Alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenziano le seguenti attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione di illeciti nei confronti della Pubblica Amministrazione:

- a) *Gestione di procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici e gestione dei rapporti con consulenti in materia di erogazioni pubbliche;*
- b) *Gestione ed utilizzo di sistemi informatici che si interconnettono con software della PA;*
- c) *Rapporti personali con soggetti pubblici nell'esercizio dell'attività aziendale;*
- d) *Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla PA;*
- e) *Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale*
- f) *Gestione della partecipazione a gare pubbliche*

g) Esecuzione di contratti stipulati con Enti Pubblici

Oltre a quanto evidenziato con riferimento a rapporti diretti di Alpitronic con la Pubblica Amministrazione, è opportuno rilevare che esistono profili di rischio anche per quei processi aziendali nel cui ambito possono svolgersi azioni a supporto della commissione dei reati descritti e pertanto definiti “processi strumentali”. Il reato di corruzione ipoteticamente commesso allo scopo di ottenere da parte di un funzionario pubblico corrotto la mancata rilevazione formale di inadempimenti della Società di fatto riscontrati, potrebbe concretizzarsi, ad esempio, attraverso il conferimento di un incarico di consulenza ad una persona legata e detto funzionario ovvero attraverso l’assunzione della stessa in assenza di una procedura corretta e trasparente di affidamento dell’incarico/selezione del personale.

- h) Gestione ed utilizzo del sistema informatico aziendale, della rete internet e delle singole apparecchiature;***
- i) Assunzione e gestione del personale, definizione della retribuzione e dei premi;***
- j) Gestione delle sponsorizzazioni, spese di rappresentanza e regali;***
- k) Gestione dei Flussi finanziari;***
- l) Selezione, valutazione e gestione dei fornitori di servizi.***

8

Come evidenziato nella mappatura del rischio, le attività sensibili sono complessivamente poste in essere trasversalmente da numerose funzioni aziendali.

Nell’ambito di tali attività la Società ed i suoi dipendenti dovranno conformarsi ai seguenti **principi generali**:

- ✓ improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- ✓ tutti i soggetti che intrattengano rapporti con la PA devono essere individuati e debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all’esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- ✓ i rapporti e gli adempimenti nei confronti della PA devono essere effettuati con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- ✓ qualora venisse previsto per l’espletamento dell’attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di incarichi esterni. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- ✓ l’intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

La Società ed i suoi dipendenti dovranno attenersi a detti principi cardine in ognuna delle Attività Sensibili indicate e di seguito singolarmente analizzate.

Sub a) Gestione di procedimenti volti a conseguire erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici e gestione dei rapporti con consulenti in materia di erogazioni pubbliche

Con riferimento all’Attività sensibile in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell’analisi delle condotte poste in essere dalla Società tramite le funzioni aziendali individuate nella mappatura del rischio, la Società ed i suoi dipendenti dovranno attenersi ai suddetti principi cardine.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati sopra descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- predisporre e inviare, così come accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA, gli enti eroganti e/o di controllo in errore;
- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla PA a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa;
- approfittare di rapporti personali con il funzionario pubblico coinvolto nella gestione della richiesta di contributi, finanziamenti, agevolazioni o sgravi fiscali, per ottenere un provvedimento favorevole nell'interesse dell'impresa ovvero a danno di un'impresa concorrente;
- utilizzare contributi, sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni per finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi al fine di procurare un vantaggio alla società;
- non porre in essere, in tutto o in parte le attività per le quali finanziamenti contributi, sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni sono state erogate;
- personalmente o per il tramite di terzi (ad es. consulenti), promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa o degli enti eroganti e/o di controllo;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policies e procedure aziendali.

Sub b) e sub h) Gestione ed utilizzo di sistemi informatici che si interconnettono e/o utilizzano software della PA; Gestione ed utilizzo del sistema informatico aziendale, della rete internet e delle singole apparecchiature

Con riferimento all'Attività sensibile in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società tramite le funzioni aziendali individuate nella mappatura del rischio, la Società ed i suoi dipendenti dovranno attenersi ai suddetti principi cardine.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- predisporre e inviare, così come accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati, anche per il tramite dell'alterazione dei relativi sistemi informatici;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policies e procedure aziendali.

Sub c) Rapporti personali con soggetti pubblici nell'esercizio dell'attività aziendale

Con riferimento all'Attività sensibile in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società tramite le funzioni aziendali individuate nella mappatura del rischio, la Società ed i suoi dipendenti dovranno attenersi ai suddetti principi cardine.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- intrattenere illeciti rapporti con la PA al fine di ottenere permessi e licenze necessari per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- promettere o dare seguito a richieste in favore di rappresentanti dell'Amministrazione Finanziaria, Ufficio del lavoro, INPS o INAIL ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Società;

- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla PA a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa o degli enti eroganti e/o di controllo;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policies e procedure aziendali.

Sub d) Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla PA

Con riferimento all'Attività sensibile in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società tramite le funzioni aziendali individuate nella mappatura del rischio, la Società ed i suoi dipendenti dovranno attenersi ai suddetti principi cardine ed ai seguenti ulteriori principi:

- ✓ in applicazione del principio di segregazione, chi gestisce i rapporti con i funzionari pubblici durante le fasi ispettive non avrà il compito di supervisionare e firmare il verbale ispettivo;
- ✓ verrà predisposto un report riepilogativo delle visite ispettive ricevute da trasmettere all'Organismo di Vigilanza: nel report verranno indicati oggetto, Ente ispettivo, periodo di riferimento, elenco documentazione chiesta e consegnata, eventuali rilievi/sanzioni/prescrizioni.

In ogni caso, è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati di corruzione o dazione/promessa indebita di denaro o altra utilità. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- promettere o dare seguito a richieste di funzionari pubblici in sede ispettive, ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Società.

Sub e) Gestione di contenzioso giudiziale e stragiudiziale

Con riferimento all'Attività sensibile in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società tramite le funzioni aziendali individuate nella mappatura del rischio, la Società ed i suoi dipendenti dovranno attenersi ai suddetti principi cardine.

Dovrà essere inoltre predisposta informativa all'Organismo di Vigilanza nel caso in cui la Società sia coinvolta in un procedimento rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 con indicazione del legale incaricato.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione del delitto di corruzione in atti giudiziari. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- richiedere o indurre i soggetti appartenenti all'Amministrazione della giustizia a trattamenti di favore;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni, al fine di promuovere o favorire gli interessi della Società o influenzare illecitamente atti o comportamenti dell'Autorità Giudiziaria;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policies e procedure aziendali;
- concludere transazioni o conciliazioni in assenza di specifiche autorizzazioni.

Sub f) e g) Gestione della partecipazione a gare pubbliche; esecuzione di contratti stipulati con Enti Pubblici

Con riferimento alle Attività sensibili in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società tramite le funzioni aziendali individuate nella mappatura del rischio, la Società ed i suoi dipendenti dovranno attenersi ai suddetti principi cardine.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati contro la pubblica amministrazione individuati nella mappatura del rischio. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- predisporre e inviare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla PA a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa;
- approfittare di rapporti personali con il funzionario pubblico coinvolto nella gestione ed esecuzione della convenzione/dei progetti per ottenere un provvedimento favorevole nell'interesse dell'impresa ovvero a danno di un'impresa concorrente;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi dell'Ente o influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa o degli enti eroganti e/o di controllo;
- fare doni o promesse o in qualsiasi modo colludere con altri partecipanti, così da compromettere, anche solo potenzialmente, il regolare ed imparziale svolgimento di procedimenti pubblici di scelta del contraente;
- contribuire/tentare di contribuire alla definizione del contenuto del bando / del capitolato tecnico per favorire la Società;
- in generale, tenere qualsiasi comportamento finalizzato a turbare la libertà del procedimento di scelta o del procedimento volto a stabilire il contenuto del bando / del capitolato tecnico;
- coscientemente e volontariamente rendersi inadempiente agli obblighi assunti in base a contratti stipulati con la PA;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policies e procedure aziendali.

Sub i) Assunzione e gestione del personale, definizione della retribuzione e dei premi

Con riferimento all'Attività sensibile in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società tramite le funzioni aziendali individuate nella mappatura del rischio, la Società ed i suoi dipendenti dovranno attenersi ai suddetti principi cardine.

Quale ulteriore misura di prevenzione la Società verificherà in sede di assunzione di personale, la natura di persona politicamente esposta, i rapporti con persona politicamente esposta dell'assumendo ed eventuali pendenze di procedimenti e/o precedenti penali per reati presupposto di responsabilità amministrativa dell'Ente ex D.Lgs. n. 231/2001.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Società.

Sub j) Gestione delle spese di rappresentanza e regali

Con riferimento all'Attività sensibile in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società tramite le funzioni aziendali individuate nella mappatura del rischio, la Società ed i suoi dipendenti dovranno attenersi ai suddetti principi cardine ed ai seguenti ulteriori principi:

- ✓ l'individuazione dei soggetti cui destinare la liberalità deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza; la valutazione sull'opportunità o meno di procedere con l'erogazione, deve essere basata su attività di verifica sul soggetto richiedente o al quale viene erogata la

- liberalità tale da rendere trasparente e documentabile il processo decisionale e in modo da approfondire le caratteristiche e qualità del soggetto destinatario;
- ✓ il limite massimo delle liberalità elargibili ogni anno deve essere predefinito;
- ✓ l'elenco dei soggetti che sono destinatari di omaggi o liberalità viene annualmente trasmesso all'OdV, per gli approfondimenti e le verifiche ritenute opportune.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti.

Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla PA a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della Società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policies e procedure aziendali.

12

Sub k) Gestione dei Flussi finanziari

Con riferimento all'Attività sensibile in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società tramite le funzioni aziendali individuate nella mappatura del rischio, la Società ed i suoi dipendenti dovranno attenersi ai suddetti principi cardine ed ai seguenti ulteriori principi:

- ✓ in applicazione del principio di segregazione prevedere che i processi di gestione dei cicli attivo e passivo coinvolgano una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione;
- ✓ in funzione delle competenze gestionali e delle responsabilità organizzative, sono definiti adeguati limiti di spesa;
- ✓ tutte le movimentazioni finanziarie aziendali, i soggetti che le hanno predisposte ed autorizzate e le motivazioni sottostanti sono puntualmente tracciate.

Sub l) selezione, valutazione e gestione dei fornitori di servizi

Con riferimento all'Attività sensibile in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società tramite le funzioni aziendali individuate nella mappatura del rischio, la Società ed i suoi dipendenti dovranno attenersi ai suddetti principi cardine ed alle seguenti prescrizioni:

- dovranno essere attivati processi di qualificazione e valutazioni preventiva dei fornitori e partner esterni, con raccolta e conservazione della relativa documentazione;
- dovranno essere previste escalation interne e procedure di blocco o sospensione dei fornitori in caso di non conformità rilevanti, violazioni contrattuali o potenziale reati rilevanti ex D.Lgs. n.231/2001.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- ✓ promettere o dare seguito a conferimento di incarichi a soggetti riferibili a rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Società

2. DELITTI INFORMATICI

2.1. Descrizione dei reati applicabili

L'art. 615-ter codice penale

Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Analisi della fattispecie

La disposizione sopra indicata tutela, per opinione condivisa, la c.d. “riservatezza informatica”, ovvero l’interesse del titolare, giuridicamente riconosciuto, di godere, disporre e controllare i dati, le informazioni, i procedimenti, i sistemi e gli spazi informatici, nonché le relative utilità.

Secondo costante giurisprudenza la norma tutela, più in particolare, la riservatezza del c.d. “domicilio informatico” inteso come luogo informatico nel quale la persona agisce ed estrinseca la sua personalità. In altri termini, la disposizione in esame non si limita a tutelare i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concretizza nello “*ius excludendi alios*”, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o attività, lavorativa o non, dell’utente. Conseguentemente, la tutela apprestata dalla disposizione in esame si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati, indipendentemente dal fatto che titolare dello *ius excludendi* sia una persona fisica, una persona giuridica, privata o pubblica, o altro ente.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque e, in particolare, sia colui che da estraneo al sistema se ne procuri abusivamente l’accesso, sia colui che, pur essendo autorizzato ad accedere a parti del sistema, riesca ad inserirsi abusivamente in una parte protetta da misure di sicurezza, nella quale si trovano dati per la consultazione dei quali non è legittimato.

La norma sanziona, sia l’accesso “da lontano”, sia l’accesso da vicino, conseguito da chi sia a stretto contatto con l’elaboratore altrui.

Oggetto materiale del reato è l’altrui sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza. Ad integrare il concetto di misura di sicurezza, per giurisprudenza consolidata, non è necessaria la predisposizione di particolari sistemi protettivi, sufficiente essendo la adozione da parte del titolare del diritto di minimi ostacoli alla libera consultazione (quali username e password), tali che tutti possano rendersi conto di un accesso controllato o limitato. La fattispecie in esame, in altri termini, non richiede un determinato coefficiente di efficacia delle misure di sicurezza, che possono essere anche non conformi al livello minimo inderogabile di protezione prescritto dal D.Lgs. 30.06.2003, n.196.

La norma prevede due distinte condotte penalmente rilevanti:

- l’accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza
- il mantenimento in siffatti sistemi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo (è il caso in cui, dopo una introduzione legittima, in quanto effettuata con il consenso dell’avente diritto, l’accesso al sistema sia divenuto successivamente illegittimo ad esempio per il venire meno dell’autorizzazione).

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico, che si esaurisce nella coscienza e volontà di introdursi nell’altrui sistema informatico o telematico, oppure nel rimanervi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di esclusione.

Gli artt. 635bis, ter, quater, quater.1 e quinquies c.p.

Art.635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Art.635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Art.635-quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Art. 635-quater.1 c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Art.635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

Analisi delle fattispecie

In sede di ratifica della Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23.11.2001, il legislatore ha operato un complessivo riordino delle fattispecie di danneggiamento informatico, accorpandole ed introducendo un maggior livello di dettaglio della

fattispecie, distinguendo nettamente tra il danneggiamento di dati programmi ed informazioni, da un lato, ed il danneggiamento dei sistemi informatici o telematici, dall'altro.

Tutte le fattispecie in esame sono aggravate laddove ricorra una delle seguenti ipotesi:

- il danneggiamento sia commesso con violenza alla persona o minaccia o da persona palesemente armata;
- il fatto sia commesso da pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico o con abuso della qualità di "operatore del sistema".

"Operatore del sistema" è definizione che abbraccia tutte le figure tradizionalmente comprese nelle varie qualifiche di soggetto operante nel mondo del lavoro informatico, con la precisazione che deve trattarsi di soggetto che opera sul sistema oggetto del fatto illecito, poiché l'aggravante non mira a sanzionare il possesso di particolari cognizioni tecniche, ma la particolare relazione dell'operatore con il sistema oggetto della condotta.

Il bene giuridico tutelato dagli artt.635bis e 635quater viene rivisto nell'interesse pubblico concernente l'inviolabilità del patrimonio "informatico" rispetto a quei fatti che ne pregiudichino la sostanza o l'utilizzabilità.

Trattasi, in entrambi i casi, di reato di evento: si richiede espressamente che le informazioni, dati, programmi e/o sistemi informatici o telematici, non di pubblica utilità, vengano danneggiati.

Le condotte integrative del reato previsto all'art.635bis consistono, alternativamente, nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico, concretantesi nella volontà del fatto materiale, con la consapevolezza dell'altruità delle informazioni, dati o programmi informatici.

Le condotte integrative del reato previsto all'art.635quater consistono nel danneggiamento del sistema cagionato:

- mediante la distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi;
- mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Ai fini della integrazione del reato è sufficiente la prova che la condotta abbia ostacolato, ancorché gravemente, il funzionamento del sistema.

La distinzione tra il danneggiamento di dati ed il danneggiamento del sistema è, pertanto, legata alle conseguenze che la condotta assume: laddove la soppressione o le alterazioni di dati, informazioni o programmi renda inservibile, o quanto meno ostacoli gravemente, il funzionamento del sistema, ricorrerà la più grave fattispecie del danneggiamento di sistemi informatici o telematici prevista dall'art.635quater.

Anche per tale ultima fattispecie è sufficiente il dolo generico.

L'interesse tutelato dagli artt.635ter e 635quinqües è, invece, la tutela dell'ordine pubblico contro gli atti di intimidazione indiretta su informazioni, dati, programmi, sistemi informatici o telematici di pubblica utilità che, mettendo a repentaglio le condizioni per la pacifica convivenza sociale, menomano il senso di sicurezza di tutti i cittadini.

Trattasi in entrambi i casi di reati aggravati dall'evento: puniscono i fatti diretti a distruggere o danneggiare, informazioni, dati, programmi ovvero sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Il legislatore, seguendo la sistematica della citata Convenzione di Budapest, ha ritenuto, come nel caso degli artt.635bis e quater, di differenziare, anche per i sistemi di pubblica utilità, i danneggiamenti di dati da quelli afferenti i sistemi informatici o telematici.

Più in specifico:

- all'art.635ter ha incriminato le condotte dirette a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o, comunque, di pubblica utilità
- all'art.635quinqües ha disciplinato il danneggiamento dei sistemi informatici o telematici di pubblico interesse.

Entrambe le fattispecie di reato sono a consumazione anticipata, nel senso che sono integrate anche in assenza di un effettivo deterioramento o soppressione dei dati, ma l'azione deve essere oggettivamente ed univocamente diretta al danneggiamento ed alla distruzione e deve essere idonea a produrre tale effetto.

L'effettiva distruzione o danneggiamento costituisce circostanza aggravante.

L'interesse tutelato dall'art. 635-quater.1 c.p. è la prevenzione di una serie di condotte ritenute intrinsecamente nocive per il corretto funzionamento di sistemi, dati e programmi, a prescindere

dall'effettivo verificarsi di qualsivoglia evento di danneggiamento. Trattasi, pertanto, di reato di pericolo. Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

La norma sanziona le condotte afferenti, tanto i “programmi informatici”, quanto le “apparecchiature” ed i “dispositivi”.

Per “apparecchiatura” si intende un complesso di impianti o strumenti che concorrono ad un'unica funzione, mentre per “dispositivo” si intende un congegno che svolga una determinata funzione.

Il campo applicativo della norma non è, pertanto, limitato al malware (virus e similia), ma include anche l'hardware, il cui funzionamento sia idoneo a danneggiare un sistema informatico, ovvero ad alterarne il funzionamento (ad es., dongle, smart card, etc.).

La norma sanziona, poi, non soltanto chi diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione programmi, apparecchiature o dispositivi, ma anche chi produca, importi, si procuri ovvero riproduca tali software o hardware.

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di commettere il fatto allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

L'art.491-bis c.p. – [Falso in] Documenti informatici

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.”

Analisi della fattispecie

L'interesse tutelato dalla disposizione in esame è, come per tutti i delitti di falso, la fede pubblica, tutelata attraverso la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria.

La lesione o la messa in pericolo del bene giuridico protetto si realizzano soltanto quando la falsificazione (ideologica o materiale) introduce falsi dati o fa venir meno la prova in ordine ad una informazione contenuta nel documento.

Poiché l'efficacia probatoria dei documenti informatici deve essere valutata sulla base di quanto espressamente stabilito dalle leggi concernenti il documento informatico, occorre far riferimento al vigente Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 07.03.2005, n.82), ed in particolare all'art.1 che definisce il documento informatico come “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” che

- se non è sottoscritto con firma elettronica non può avere alcuna efficacia probatoria, potendo al limite, a discrezione del Giudice, solo soddisfare il requisito legale della forma scritta (art.20, comma 1bis)
- anche quando sia firmato con firma elettronica “semplice” (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria (il Giudice dovrà infatti tener conto, per attribuire tale efficacia, delle caratteristiche oggettive di qualità sicurezza, integrità ed immutabilità del documento informatico).

Per individuare il soggetto attivo del reato occorre fare riferimento alle specifiche ipotesi di reato in cui rientra, in concreto, la falsificazione del documento informatico. Invero, per individuare la condotta integrativa del reato, il legislatore ha optato per far riferimento alle disposizioni sulla falsità in atti, disponendone l'applicazione anche alle ipotesi di falso su documento informatico.

Occorre, peraltro, sottolineare che, se non ci sono particolari differenze tra il falso ideologico in relazione a documento informatico e tale tipo di condotta in relazione a documento cartaceo, le ipotesi di falso informatico materiale sono caratterizzate dalla maggiore difficoltà di percepire l'alterazione o la contraffazione della genuinità di un documento e delle notizie in esso contenute.

Anche per il dolo di fattispecie dovrà farsi riferimento al reato in cui rientra la specifica falsificazione del documento informatico.

2.2. Attività Sensibili e Protocolli

Alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenziano le seguenti attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione di reati informatici.

- a) *Gestione ed utilizzo del sistema informatico aziendale, della rete internet e delle singole apparecchiature;*
- b) *Gestione ed utilizzo di sistemi informatici che si interconnettono con i beni ceduti ai clienti finali*
- c) *Comunicazioni obbligatorie e tenuta di registri digitali delle PA.*

Come evidenziato nella mappatura del rischio, esse sono complessivamente poste in essere trasversalmente da numerose funzioni aziendali.

Nell'ambito di tali attività la Società ed i suoi dipendenti dovranno conformarsi ai seguenti **principi generali**:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti che intrattengano rapporti con la PA devono essere individuati e debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati

16

Per quanto ai sopra descritti reati di

- *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*
- *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici*
- *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*

la gestione dei sistemi (software e hardware) e dei documenti informatici si basa sui seguenti processi:

- **gestione sicurezza informatica:**
 - analisi del rischio IT e definizione dei requisiti di sicurezza informatica;
 - gestione accessi risorse informatiche;
 - gestione normativa e architettura di sicurezza informatica;
 - progettazione e realizzazione soluzioni di sicurezza informatica;
- **gestione sicurezza fisica:**
 - gestione protezione di aree e locali ove si svolge l'attività;
 - gestione sicurezza dei sistemi periferici.

Nell'ambito di tale attività, la Società ha definito le seguenti linee guida.

Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:

- la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di “profili abilitativi”, ai quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società;
- le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite dalle funzioni della Società deputate al presidio della sicurezza IT, su richiesta delle funzioni interessate. La funzione richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative coperte;
- ogni utente ha associato un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale nel rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, viene attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato.

Segregazione dei compiti: le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software sono organizzativamente demandate ad una funzione della Società differente rispetto agli utenti, ovvero la funzione IT, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi.

Attività di controllo: le attività di gestione ed utilizzo di sistemi informativi della Società sono soggette ad attività di controllo a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli

sulle modifiche apportate. Le principali attività di controllo previste dalle policy interne in materia di sicurezza informatica sono le seguenti:

- utilizzo di password al fine di limitare gli accessi al sistema e di controllare gli accessi alle applicazioni;
- periodica revisione degli utenti e dei profili abilitativi;
- periodica revisione delle licenze inerenti i software utilizzati dagli utenti, ove coperti da diritti di privativa industriale di terzi;
- sistematico monitoraggio degli accessi e dell'utilizzo delle risorse da parte degli utenti dei sistemi informatici;
- protezione di tutti i server e le workstations della Società (postazioni fisse e portatili) contro potenziali attacchi esterni attraverso l'utilizzo di sistemi anti-intrusione e di software antivirus costantemente aggiornati;
- esecuzione di operazioni di backup periodico dei dati al fine di evitare perdite di dati;
- installazione del software nelle workstations della Società (postazioni fisse e portatili) e nei server a cura di soggetti dotati di specifiche abilitazioni;
- verifica delle violazioni di sicurezza.

Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:

- il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla completa tracciabilità a sistema;
- tutte le operazioni correttive effettuate tramite sistema (ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, ecc.) sono tracciabili attraverso la sistematica registrazione degli eventi;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna Struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

Nell'ambito di tale attività, la Società si conformerà inoltre ai seguenti **principi di comportamento**:

- le strutture informatiche coinvolte nel processo devono predisporre e mantenere il censimento degli applicativi e/o dei loro specifici software in uso;
- i soggetti coinvolti nel processo devono essere appositamente incaricati; ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (es. personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'interconnessione/utilizzo dei software della Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto e rilasciato dalla funzione competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, utilizzare strumenti software e/o hardware atti a falsificare o alterare il contenuto di documenti informatici.

3. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

3.1. Premesse

L'art. 25-*bis*.1 del D.Lgs.231/01, introdotto dalla legge 99/09, ha esteso l'applicazione delle sanzioni amministrative agli enti ai delitti contro l'industria ed il commercio.

Detta disposizione prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote per alcuni delitti contro l'industria ed il commercio (art.513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater c.p.), nonché la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'art.9, comma 2, in relazione alla commissione di altri delitti, sempre contro l'industria ed il commercio (513-bis e 514 c.p.).

18

3.2. Le fattispecie di reato previste all'art.25-bis.1 rilevanti per il Modello

Le norme di riferimento

Art. 515 c.p. - *Frode nell'esercizio del commercio*

Art. 517 c.p. - *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*

Art. 517ter c.p. - *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*

Analisi della fattispecie di cui all'art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame viene individuato nella pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio, nonché nell'interesse (collettivo) degli acquirenti alla correttezza ed alla lealtà degli scambi commerciali.

Soggetto attivo può essere chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, senza che sia necessaria la qualità di commerciante.

Soggetto passivo della condotta incriminata è chiunque riceva a qualunque titolo *aliud pro alio* in forza di un contratto che comporti l'obbligo di consegnare una cosa mobile all'acquirente.

La condotta tipica del reato consiste, infatti, nella consegna di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella oggetto del contratto, indipendentemente dal fatto che l'agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore.

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare una cosa diversa da quella pattuita.

Il reato si consuma con la consegna della cosa mobile o del documento che la rappresenta. Il termine "consegna" fa riferimento ad un'attività contrattuale tra venditore ed acquirente e va distinto dal "porre in vendita" il bene: tale attività materiale non ricade nella fattispecie prevista dall'art.515 c.p., per i precisi riferimenti ad essa contenuti nei successivi artt. 516 e 517 c.p. (v. infra).

Analisi della fattispecie di cui all'art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame viene individuato in un triplice profilo: **(a)** la tutela della generalità dei consumatori dal pericolo di essere tratti in inganno sulle caratteristiche essenziali del prodotto dai segni mendaci sullo stesso apposti, **(b)** l'interesse generale all'onestà degli scambi commerciali e **(c)** l'interesse pubblico concernente l'ordine economico (nel quale, qualche commentatore, fa rientrare anche l'interesse dei possibili produttori concorrenti).

Anche in questo caso soggetto attivo può essere, tanto l'imprenditore, quanto un soggetto ad esso riferibile (dipendente, rappresentante, mandatario).

La fattispecie in esame fa da *pendant* a quella di cui all'art.516 c.p., ovvero il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Il reato di cui all'art. 516 c.p., di più evidente e facile illustrazione, è integrato dalla condotta prodromica di "messa in commercio" di sostanze alimentari non genuine, intendendosi per "non genuini" sia i prodotti che abbiano subito una artificiosa alterazione nella loro essenza e nella composizione mediante commistione di sostanze estranee e sottrazione dei principi nutritivi caratteristici (*genuinità naturale*), sia i prodotti che contengono sostanze diverse da quelle che la legge prescrive per la loro composizione (*genuinità formale*).

La fattispecie di cui all'art. 517 c.p., come detto, ricalca la fattispecie di reato di cui all'art. 516 c.p. alla quale si è appena accennato: l'unica differenza consiste nell'oggetto materiale del reato, ovvero nel genere della merce messa in circolazione, che, nel delitto in esame, è costituita da opere dell'ingegno o prodotti industriali presentati con nomi o marchi o segni distintivi capaci di ingannare il pubblico.

Per la sussistenza del reato non è necessario che i nomi, marchi o segni distintivi siano contraffatti o alterati: basta che comunque possano indurre in errore l'eventuale acquirente (consumatore medio) sulle caratteristiche del prodotto. Il mendacio penalmente rilevante, poi, può incorporarsi sia nei segni tipici, quale è il marchio anche se non registrato, sia in quel complesso di immagini, forme, colori, diciture, emblemi, etc. (c.d. segni atipici) che vengono applicati sui prodotti industriali per indicare la loro provenienza, la loro origine o le loro qualità.

Il mendacio sulla provenienza aziendale del prodotto può, anzitutto scaturire dall'uso del marchio genuino per contraddistinguere prodotti diversi da quelli originali. Costituisce mendacio anche l'ipotesi opposta, allorché l'agente utilizza il proprio marchio per contraddistinguere prodotti provenienti da altri. Il mendacio sulla provenienza aziendale può poi derivare dalla utilizzazione del marchio genuino per contraddistinguere prodotti che, in tutto o in parte, non sono realizzati dall'azienda del titolare del marchio, ma da altre imprese che operano su sua commissione: in tal caso il reato non si configura solo quando l'azienda titolare del marchio abbia realizzato la parte qualificante del processo produttivo, demandando a terzi l'esecuzione delle sole parti accessorie ovvero abbia apposto in modo intellegibile sul prodotto la sua esatta provenienza. Il mendacio sulla provenienza aziendale può, infine, realizzarsi con la falsificazione materiale di segni distintivi che sono soliti contraddistinguere il prodotto proveniente da altra impresa.

Il mendacio sull'origine geografica si realizza esclusivamente attraverso l'apposizione di marchi o altri segni distintivi genuini e può sorgere sia dall'apposizione sul prodotto di false indicazioni denominative o emblematiche, sia dall'apparenza complessiva dello stesso.

Il mendacio sulla qualità può consistere in indicazioni false sulla composizione del prodotto, sulla sua qualità merceologica, sullo standard qualitativo o sui risultati che si possono raggiungere attraverso il suo impiego.

Il delitto in esame è punito a titolo di dolo generico, ma richiede, in quanto presupposto del reato, la consapevolezza della natura ingannevole del segno utilizzato.

Il delitto in esame può concorrere con la sopra esaminata fattispecie di cui all'art. 515 c.p. (frode in commercio) nelle ipotesi in cui venga consegnato all'acquirente il prodotto su cui sono stati apposti i segni mendaci.

Nella casistica compulsata è stata considerata condotta integrativa del reato in esame:

- l'uso da parte del produttore del proprio patronimico, quando esso costituisce un marchio già utilizzato da terzi
- l'applicazione su prodotti fabbricati in Italia di marchi immaginari in lingua straniera
- l'indicazione degli estremi di un'autorizzazione ministeriale in realtà mai concessa
- la falsa trascrizione degli estremi della registrazione ministeriale

Analisi della fattispecie di cui all'art. 517^{ter} c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

La norma in commento, che contiene una clausola di sussidiarietà espressa in favore degli artt. 473 e 474 c.p., suddivide nei due commi di cui è composta le differenti condotte incriminate:

- il comma 1 punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni, ed è procedibile esclusivamente a querela della persona offesa;
- il comma 2 punisce invece chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al comma 1.

3.3. Attività sensibili e protocolli

Alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si evidenziano le seguenti attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione degli illeciti in oggetto attraverso le funzioni aziendali individuate nella mappatura di rischio:

- a) *Gestione delle vendite di prodotti aziendali;*
- b) *Predisposizione del materiale di marketing del prodotto;*
- c) *Certificazione del prodotto e predisposizione dei manuali di uso e manutenzione*
- d) *Progettazione e sviluppo, brevettazione e realizzazione di nuovi prodotti*

Nell'ambito di tali attività la Società ed i suoi Dipendenti dovranno conformarsi ad i seguenti principi:

- ✓ improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- ✓ tenere condotte tali da garantire il libero e corretto svolgimento del commercio nonché una lecita concorrenza;
- ✓ qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- ✓ l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione.

20

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- effettuare la vendita o comunque mettere in altro modo in circolazione, prodotti con nomi, marchi o segni distintivi altrui anche se non registrati, al fine di trarre in inganno il cliente;
- rilasciare certificazioni in assenza di presupposti, al fine di trarre in inganno il cliente sulla qualità del prodotto;
- utilizzare nella produzione o mettere in altro modo in circolazione merci beni o altri prodotti con nomi, marchi o segni distintivi altrui anche se non registrati ovvero contraffatti, sia pure ove trattasi di prodotti semilavorati e destinati al solo assemblaggio con prodotti originali acquistati da fornitori non selezionati in modo conforme alle procedure della Società;
- utilizzare nella produzione o mettere in altro modo in circolazione merci beni o altri prodotti acquistati da fornitori dei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi", ovvero da fornitori già collegati a reati di criminalità organizzata transnazionale compresi nelle c.d. "Liste Nominative";
- utilizzare nell'ambito della propria attività produttiva beni, procedure e/o metodi brevettati usurpando titoli di proprietà industriale;
- offrire al cliente una cosa che per origine, provenienza, qualità o quantità è diversa da quella pattuita.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame dovranno inoltre essere rispettate le previsioni contenute nelle procedure aziendali in essere.

4. REATI SOCIETARI

4.1. Descrizione dei reati applicabili

4.1.1. Premessa

Il D.lgs. 61/2002 ha modificato il D.Lgs. 231/01 aggiungendo l'art. 25^{ter} che annovera, tra i reati per i quali gli enti rispondono direttamente degli illeciti commessi con loro vantaggio da soggetti in posizione apicale, i reati in materia societaria previsti dal codice civile.

La L. 190/2012 ha, a propria volta, modificato l'art.25-^{ter}, comma 1, aggiungendo la lettera s-bis) ed introducendo quale reato presupposto di responsabilità amministrativa dell'Ente il novellato art.2635, terzo comma, c.c. (corruzione tra privati).

L'ultima e più recente riforma della materia dei reati societari viene introdotta dal legislatore con l'entrata in vigore in data 14/06/2015 della Legge 27.5.2015 n. 69 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*".

Con la riforma il legislatore ha modificato, tra l'altro, l'art. 25^{ter} D.Lgs. 231/01 inserendo specifiche previsioni di pena applicabili all'ente in conseguenza della commissione dei reati di false comunicazioni sociali.

I reati societari costituiscono un insieme di reati propri, ovvero reati che possono essere commessi soltanto da alcuni soggetti precisi ed individuati all'interno della società (gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e le persone sottoposte alla loro vigilanza).

Il Legislatore ha tipizzato ed apprestato tutela penale a tutta una serie di condotte che vengono tenute dai soggetti al vertice in occasione di attività specifiche caratteristiche e tipiche della società nei confronti dei soci e nei rapporti con e tra i soci.

4.1.2. Le fattispecie previste all'art.25^{ter} D.Lgs. 231/01 rilevanti per il Modello di Alpitronic

Le fattispecie di falso

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

Art.2621-bis c.c. – Fatti di lieve entità

Art.2621-ter c.c. – Non punibilità per particolare tenuità

Analisi delle fattispecie

I reati di "*false comunicazioni sociali*" mirano a tutelare la corretta rendicontazione dei fatti aziendali che devono essere espressi nel bilancio e comunicati ai soci. Il presidio penale mira, cioè, ad evitare che amministratori e sindaci alterino i contenuti "quantitativi" di un bilancio trasmettendo false informazioni o inserendovi valutazioni erranee e non corrispondenti al vero, facendo figurare attivi o passivi fittizi.

Con la riforma del 2015 il reato di false comunicazioni sociali torna ad essere un delitto per tutte le imprese: l'art. 2621 c.c. disciplina il reato di false comunicazioni sociali per ogni tipo di società, mentre l'art. 2622 c.c. disciplina la specifica ipotesi, più grave, delle false comunicazioni sociali per società quotate – ossia per le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea e per quelle ad esse equiparate, cioè per le società che le controllano o che ricorrono al pubblico risparmio o lo gestiscono.

Entrambi i reati sono reati propri de

- amministratori,
- direttori generali,
- dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,

- sindaci e liquidatori.

I veicoli delle false comunicazioni sono:

- il bilancio: inteso nella sua nozione di documento complesso, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa;
- le relazioni: intese come i documenti che accompagnano i prospetti contabili e, più in generale, qualunque altra comunicazione commentativa;
- le altre comunicazioni sociali dirette "ai soci o al pubblico" previste dalla legge: le "altre comunicazioni sociali" sono poi quelle previste dalla legge, cioè quelle che rilevano alla formazione di atti della società o che sono prodromici al compimento di atti della società.

Al fine di distinguere le relazioni e le altre comunicazioni o, più in generale, gli altri documenti che veicolare false informazioni rilevanti per la commissione del reato, è distintivo il criterio della direzionalità delle comunicazioni ai soci o al pubblico, nel senso di escludere tanto le comunicazioni individuali, quanto quelle intraorganiche, nonché quelle invece dirette ad autorità pubbliche di controllo (disciplinate nel separato articolo 2638 c.c.).

22

I destinatari delle false comunicazioni sociali sono:

- soci (quali portatori di diritti sia patrimoniali che amministrativi, anche in quanto componenti di organi deliberanti)
- creditori sociali (quali portatori di interesse alle corrette informazioni sul patrimonio sociale che costituisce la loro garanzia) e soggetti legati alla società da rapporti contrattuali (stakeholders, collaboratori, lavoratori, dipendenti, associazioni sindacali che li rappresentano);
- altri terzi ovvero il pubblico (quali potenziali soci, creditori e contraenti).

La condotta tipica del reato di false comunicazioni sociali può consistere:

- nell'espone fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero;
- nell'omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Tali "*fatti materiali rilevanti*" devono, ovviamente, vertere sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui la stessa società appartiene.

Per "*fatti materiali rilevanti*" si intendono tutti quei fatti che concorrono, nelle comunicazioni societarie suddette, a rappresentare ed estrinsecare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui la stessa società appartiene.

La falsità dei fatti materiali rilevanti sussiste per tutte quelle esposizioni false o reticenti idonee a determinare una rappresentazione distorta circa la suddetta situazione societaria. La rilevanza dell'esposizione falsa o reticente corrisponde in modo biunivoco e speculare alla sua idoneità decettiva, l'apprezzamento in termini di tipicità della difformità dal vero di quanto esposto nella comunicazione sociale, ovvero di quanto taciuto, si concentra e si esaurisce nella idoneità a indurre in errore: più propriamente a determinare nel destinatario della comunicazione, unitariamente e complessivamente considerata, una rappresentazione distorta della condizione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene.

Cosa debba intendersi poi per "fatti" è stato via via chiarito dalla giurisprudenza e dalla dottrina: i profili maggiormente problematici riguardano tuttavia la distinzione tra i fatti materiali e le poste di bilancio oggetto di valutazione.

Con pronuncia a Sezioni Unite (27 maggio 2016, n.22474) la Corte di Cassazione ha affermato il principio, consolidatosi nella giurisprudenza successiva, secondo cui il reato in esame sussiste, con riguardo all'esposizione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

Con riferimento all'elemento soggettivo, il reato di false comunicazioni sociali è reato a dolo specifico, caratterizzato dal perseguimento del fine di conseguire, con la falsa comunicazione di fatti materiali falsi o incompleti, un ingiusto profitto per sé o per altri.

L'elemento specializzante della fattispecie di false comunicazioni sociali delle società quotate, di cui all'art. 2622 c.c., è proprio la qualità dell'ente: le società quotate o ad esse equiparate.

Accanto alle due fattispecie esaminate degli artt. 2621 e 2622 c.c. il legislatore ha altresì introdotto la fattispecie di cui all'articolo 2621-bis c.c. rubricata "*Fatti di lieve entità*", il cui trattamento sanzionatorio è corrispondentemente meno pesante.

Sussiste il reato di false comunicazioni sociali "*di lieve entità*", se tale caratterizzazione (la lieve entità) sia accertabile in riferimento alla figura tipica del reato di cui all'art. 2621 in ragione, congiuntamente, della "*natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta*".

Nulla il legislatore ha disposto in merito alle conseguenze sulla responsabilità dell'ente nelle ipotesi di non punibilità dei reati di false comunicazioni sociali per "*particolare tenuità del fatto*" ai sensi degli artt. 2621-ter c.c. e 131-bis c.p., di cui può beneficiare o ha beneficiato l'autore del reato (*sia esso amministratore, direttore generale, dirigente preposto, sindaco, liquidatore, o alcuni di essi in concorso tra loro*).

Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente, di cui all'art. 8 D.Lgs. 231/01, impone di ritenere che la non punibilità dell'autore del reato in forza dei benefici previsti dagli artt. 2621-ter c.c. e 131-bis c.p., non si estende alla società nel cui interesse è stato commesso il reato; con la conseguenza che all'ente sarà comunque applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-ter D.Lgs. 231/01, se del caso ridotta ai sensi dell'art. 12 del citato Decreto, concorrendone tutti i gli altri presupposti.

Le fattispecie di impedimento del regolare funzionamento della società

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Analisi della fattispecie di impedito controllo

La fattispecie di "impedito o ostacolato controllo" è reato posto a tutela del compito del Collegio Sindacale e/o del Revisore e del diritto dei soci di esercitare il controllo sull'attività di gestione della società.

Si tratta anche in questo caso di reato proprio degli amministratori, ai quali sono da equiparare i componenti del consiglio di gestione o di quelli del consiglio di amministrazione delle società che abbiano adottato un modello monistico o dualistico di organizzazione.

Nella sua formulazione ante riforma, il reato puniva ogni condotta a forma libera che realizzasse un impedimento all'esercizio del controllo sulla gestione della società: in quest'ottica si stabilì che realizzava il reato anche la semplice condotta dell'amministratore che aveva trasferito i libri sociali e le altre scritture contabili dalla sede principale della società ad altra sede periferica (caso Clienti).

Nella sua nuova formulazione il legislatore ha preferito una tipizzazione vincolata a due modalità di condotta descritte in forma alternativa: l'occultamento di documenti o l'uso di altri idonei artifici, cioè una qualunque *modus operandi* connotato da una volontà di frode, che impedisca il controllo sulla gestione societaria.

L'impedito controllo deve avere come destinatari della condotta i soci, gli altri organi sociali o le società di revisione, mentre è esclusa l'integrazione del reato rispetto, per esempio, ad un creditore pignoratizio.

L'illecito amministrativo sin qui descritto, si trasforma in delitto procedibile a querela della persona offesa, qualora la condotta cagioni danno ai soci.

Le pene previste sono raddoppiate se la società è quotata in borsa.

Nella figura di illecito amministrativo, la condotta di ostacolo al controllo può essere posta in essere con dolo o colpa indifferentemente, mentre per le ipotesi delittuose, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, cioè la consapevolezza di porre in essere una condotta di impedimento che rechi danno ai soci.

Le fattispecie di tutela penale del capitale e del patrimonio sociale

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Analisi della fattispecie di indebita restituzione dei conferimenti

L'indebita restituzione di conferimenti o di liberazione dall'obbligo di eseguirli assolve una fondamentale funzione di tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

Tale fattispecie di reato costituisce una norma di chiusura del sistema di tutela dell'integrità del capitale sociale, chiamato ad operare in tutti i casi in cui non possa trovare applicazione altra norma specifica di tutela del capitale sociale: ci si riferisce in questo senso all'ipotesi di reato di illegale ripartizione di utili e riserve, di cui al successivo commento, che si pone in chiaro rapporto di specialità rispetto alla fattispecie in parola.

Il reato di indebita restituzione di conferimenti è reato proprio degli amministratori.

La condotta consiste nella restituzione o liberazione dall'obbligo di eseguire il conferimento, cioè l'apporto patrimoniale cui i soci sono obbligati per poter costituire la società.

La restituzione illegittima del conferimento, consiste nella sua restituzione senza congruo corrispettivo, ovvero nella simulazione, anche solo parziale, della sua restituzione, per esempio con un trasferimento di proprietà fittizio del conferimento in natura.

La illegittima liberazione dall'obbligo del conferimento consiste invece in ogni comportamento di rinuncia, anche simulata, al rapporto negoziale.

Analisi della fattispecie di illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Si tratta di reato proprio degli amministratori e consiste nella ripartizione di “utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva”.

Ai fini dell'applicazione della fattispecie in commento, si intende per “utile” non già “l'utile di esercizio”, bensì “l'utile di bilancio”: ogni incremento di valore del patrimonio netto rispetto al capitale sociale ed alle riserve obbligatorie, comprensivo di tutti gli aumenti come eredità, legati o donazioni, plusvalenze da rivalutazione economica o monetaria ecc..

Rilevano ai fini di una illegale distribuzione, gli utili non effettivamente conseguiti, cioè non realmente acquisiti per qualunque motivo, ovvero quelli destinati per legge a riserva, cioè tutti gli utili destinati a riserva da norme di legge (riserve legali ex art. 2430 c.c.; riserve legali per la reintegrazione del capitale sociale o per il mantenimento di altre riserve legali; riserve legali non distribuibili per le valutazioni delle immobilizzazioni finanziarie secondo il metodo del patrimonio netto) e non invece da norme statutarie.

Il secondo comma dell'articolo in commento prevede una speciale causa estintiva del reato: la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine di approvazione del bilancio.

Particolare di questa ipotesi di reato è la sua tipizzazione come reato contravvenzionale, che rende la condotta punibile non soltanto a titolo di dolo, ma anche per colpa: la degradazione del reato da delitto in contravvenzione, ne permette la configurabilità anche soltanto quando la ripartizione dell'utile non sia eseguita volutamente contro le disposizioni di legge, ma anche quando segue ad un comportamento soltanto negligente o imprudente degli amministratori nella distribuzione degli utili: si pensi alla distribuzioni di acconti in corso di esercizio.

Analisi della fattispecie di Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

La fattispecie punisce i soggetti apicali di una realtà societaria (gli amministratori), i quali, fuori dai casi consentiti, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, così cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale. Il reato tutela non solo l'interesse patrimoniale della società in quanto tale, ma anche gli interessi dei singoli soci.

Al secondo comma la norma punisce gli stessi soggetti i quali, sempre al di fuori dei casi consentiti dalla legge, arrechino pregiudizio al patrimonio della società mediante l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote della società controllante.

Analisi della fattispecie di operazioni in pregiudizio dei creditori

Altra fattispecie di reato posta a presidio del capitale sociale è il reato di “operazioni in pregiudizio dei creditori”, reato proprio degli amministratori che effettuino operazioni di riduzione del capitale sociale, fusioni o scissioni con altre società, cagionando danno ai creditori.

Il limite alle operazioni di riduzione del capitale, fusione o scissione è il rispetto delle norme di legge previste a tutela dei creditori e dunque consiste nel rispetto dei limiti relativi all'ammontare minimo del capitale sociale previsto dalla legge per i singoli tipi di società, ovvero nel rispetto delle precauzioni procedurali previste dall'articolo 2503 c.c. per i casi di fusione, ovvero nel rispetto delle norme di legge previste per le ipotesi di scissione.

Il reato è procedibile a querela del creditore che abbia subito danno dall'operazione eseguita dagli amministratori ed è, comunque, estinto se prima del giudizio sia risarcito il danno dei creditori.

Analisi della fattispecie di formazione fittizia del capitale

Reato proprio degli amministratori o dei soci conferenti, questa fattispecie di reato mira a tutelare ancora l'effettività del capitale sociale.

La prima condotta incriminata è quella di “attribuire azioni o quote sociali per una somma inferiore al loro valore nominale”.

La seconda condotta incriminata consiste nella “sottoscrizione reciproca di azioni o quote”: il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità o la connessione delle due operazioni, bensì l'esistenza di uno specifico accordo avente di mira lo scambio di azioni o quote, indipendentemente dal fatto che le operazioni siano omogenee o disomogenee.

La terza condotta incriminata è quella di rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Il reato è punito a titolo di dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, attraverso le specifiche modalità descritte dalla fattispecie.

4.2. Attività sensibili e protocolli

Alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenziano le seguenti attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione di reati societari:

- a) Predisposizione del budget, di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali;*
- b) Rapporti con i soci e con l'organo di controllo;*
- c) Operazioni straordinarie.*

Come meglio evidenziato nella mappatura di rischio, esse sono complessivamente poste in essere trasversalmente da varie funzioni aziendali.

Sub a) Predisposizione del budget, di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali

Con riferimento all'Attività sensibile in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società tramite le funzioni aziendali individuate nella mappatura del rischio, la Società ed i suoi dipendenti dovranno conformarsi ad i seguenti principi:

- ✓ improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza, rispetto delle deleghe, tracciabilità, trasparenza nonché separazione dei poteri;
- ✓ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ✓ qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo

di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;

- ✓ non centralizzare le attività di predisposizione e di controllo del bilancio e delle comunicazioni sociali così da impedire che siano gestite da un unico soggetto;
- ✓ redigere i documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società identificando con chiarezza e completezza le funzioni interessate, i dati e le notizie che le stesse devono fornire, i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per la valutazione delle singole poste e prevedendo la trasmissione di dati ed informazioni alla Struttura responsabile della raccolta attraverso un sistema che consente la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- ✓ controllare la completezza e veridicità di tutti i documenti contabili che contengono comunicazioni ai soci e/o a terzi e che contribuiscono alla formazione del bilancio;
- ✓ mantenere la tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali incluso il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e/o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.

Sub b) e c) Rapporti con i soci e con l'organo di controllo

Con riferimento all'Attività sensibile in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società tramite le funzioni aziendali individuate nella mappatura del rischio, la Società ed i suoi dipendenti dovranno conformarsi ad i seguenti principi:

- ✓ devono essere puntualmente riscontrate le richieste/istanze pervenute dal Revisore
- ✓ gli Amministratori e i dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte del Revisore pongono in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione;
- ✓ i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- ✓ deve essere garantita la tracciabilità di tutto il processo di controllo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali mediante la sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo, e la verifica e conservazione delle dichiarazioni di supporto inerenti ai contenuti dei documenti contabili rilasciati alla società di revisione;
- ✓ ciascuna funzione aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione formalmente prodotta e/o consegnata agli organi di controllo, ivi inclusa quella trasmessa in via elettronica.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli organi di controllo in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o versare somme di denaro al Revisore con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società;
- evitare il conferimento di incarichi alle società di revisione o ai suoi membri in potenziale conflitto di interessi con la funzione dalla stessa incaricata della revisione contabile o tale da influenzare illecitamente il giudizio o la condotta della società di revisione stessa.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le previsioni contenute nelle procedure aziendali in essere, individuate nell'apposita matrice rischi/processi.

Sub c) Operazioni straordinarie

Con riferimento all'Attività in commento si evidenzia che ogni decisione relativa ad operazioni straordinarie e/o interventi sul capitale è deliberata dall'Organo Amministrativo e dall'assemblea dei soci. La Società ritiene che la presenza del Revisore sia sufficiente a garantire la correttezza e legalità delle operazioni stesse e pertanto l'area non necessita la creazione di processi aziendali ad hoc, salva la previsione, a livello di principi generali, di un pieno e trasparente coinvolgimento degli organi di controllo nel processo deliberativo.

Al fine di presidiare tale Area per ridurre il pericolo di potenziale commissione dei reati in esame, la Società dovrà conformarsi ai seguenti principi:

- ✓ improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza, rispetto delle deleghe, tracciabilità, trasparenza nonché separazione dei doveri;
- ✓ l'organo amministrativo è tenuto a fornire all'assemblea ed al Revisore un'informativa completa ed esaustiva relativamente all'operazione straordinaria e/o all'intervento sul capitale sociale che si intende eseguire.

5. CORRUZIONE TRA PRIVATI

5.1. Descrizione dei reati applicabili

5.1.1. Le fattispecie previste all'art.25ter D.Lgs. 231/01 rilevanti per il Modello di Alpitronic

Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati

Art. 2635bis c.c. – Istigazione alla corruzione

Analisi della fattispecie

La riforma (D.lgs. 37/2017) del reato di corruzione tra privati abbandona il modello di incriminazione c.d. “patrimonialistico”, cioè relativo alla tutela del patrimonio della società, adottando un modello c.d. “lealistico” – più conforme alle legislazioni attuate negli altri stati europei – nel quale l’offesa colpisce più nello specifico la relazione fiduciaria che lega il soggetto “corrotto” alla società o all’ente nel cui ambito svolge la propria attività.

Tale nuova impostazione risulta più coerente con il riferimento agli obblighi d’ufficio e di fedeltà che la norma incriminatrice individua come limiti di liceità della condotta del soggetto attivo.

La nuova formulazione del reato di corruzione tra privati estende la “platea dei corruttibili” in una duplice direzione:

- anzitutto si stabilisce che le condotte di corruzione passiva ed attiva possano essere realizzate “anche per interposta persona”;
- in secondo luogo il novero dei soggetti attivi viene ampliato includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo (*gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori*), anche “coloro che svolgono attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive diverse proprie dei soggetti apicali”, ovvero i soggetti subordinati, sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli apicali poc’anzi indicati.

Altra novità è l’ampliamento delle condotte attraverso cui si perviene all’accordo corruttivo:

- viene inclusa nella corruzione passiva anche la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto “intraneo”, qualora ad essa segua la conclusione dell’accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto;
- viene estesa la fattispecie di corruzione attiva all’offerta delle utilità non dovute da parte dell’estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto “intraneo”.

Inoltre il nuovo testo dell’art. 2635 c.c. non fa più alcun riferimento alla necessità che la condotta «*cagioni nocumento alla società*», con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.

Il nuovo reato di “istigazione alla corruzione” di cui all’art. 2635 bis c.c. prevede come reato e punisce autonomamente le specifiche condotte di “*sollecitazione non accolta*” e di “*offerta non accettata*”. In particolare, sotto il profilo attivo, è punito penalmente chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto *intraneo* al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 1, c.c.). Sotto il profilo passivo, d’altro canto, è prevista la punibilità dell’*intraneo* che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell’omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art. 2635-bis, comma 2, c.c.).

Ai sensi dell’art. 25 *ter* lettera *s-bis* D.Lgs. 231/01:

- per il delitto di corruzione attiva tra privati si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote;

- per il delitto di istigazione attiva si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

Si applicano, in ogni caso, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co. 2 D.Lgs. 231/01 dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se in passato poteva convenirsi con la scelta di riservare la responsabilità amministrativa da reato alla società «corruttrice», atteso che nel caso di società «corrotta» il compimento di un atto di infedeltà causativo di nocumento per l'ente rendeva impossibile immaginare che il reato potesse considerarsi commesso «nell'interesse o vantaggio» di quest'ultima, non parimenti condivisibile appare ora la conservata limitazione. Risulta plausibile, infatti, che anche rispetto alla società del «corrotto» possano prodursi le condizioni di imputazione di tale responsabilità ex artt. 5, 6 e 7 D.Lgs. 231/01 in dipendenza di un accordo corruttivo, che non solo non richiede più la causazione di un nocumento per la società del corrotto, ma non esclude che la stessa consegua un vantaggio. In dottrina è stato fatto l'esempio della corruzione di una società di certificazione, che tragga vantaggio dalla circostanza di "fidelizzare" il proprio cliente o di trovarne altri proprio grazie alla propria corrutibilità, oltre alla possibilità dell'ente di sfruttare la corruzione realizzata al proprio interno quale meccanismo per incrementare lo stipendio dei propri dipendenti senza attingere a riserve proprie.

5.2. Attività sensibili e protocolli

Alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenziano le seguenti attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione della fattispecie di corruzione tra privati:

- a) Gestione delle vendite;*
- b) Gestione dei rapporti con fornitori, prestatori di servizi, appaltatori, consulenti e partner commerciali;*
- c) Gestione delle sponsorizzazioni, spese di rappresentanza e di regali;*
- d) Gestione dei Flussi finanziari;*
- e) Assunzione e gestione del personale, definizione della retribuzione e dei premi.*

Si rammenta come la condotta incriminata del reato di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione consista

- nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà degli amministratori, direttori generali, dirigenti proposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società, ovvero della persona che nell'ambito organizzativo della società esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui prima (soggetto intraneo);
- nell'offrire, promettere o dare denaro od altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate (soggetto estraneo);
- nell'offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzioni direttive in società finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata (istigazione alla corruzione);
- nel sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (istigazione alla corruzione).

I controlli debbono investire, tanto il ciclo attivo, quanto il ciclo passivo (per la formazione della provvista di denaro necessaria all'esecuzione dell'attività corruttiva), nell'ambito dell'area in esame, la Società si conformerà ai seguenti principi di comportamento:

- ✓ improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- ✓ tutti i soggetti che intrattengano rapporti con fornitori, prestatori di servizi, appaltatori, consulenti e partner commerciali devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- ✓ la trasparenza nel ciclo attivo verrà garantita con la stratificazione dei poteri autorizzativi dei processi acquisizione e gestione di clientela e la segregazione dei compiti, nell'ambito dell'organizzazione societaria, tra responsabilità nei rapporti con i clienti, responsabilità nella definizione del prezzo di offerta e delle condizioni di tempo e pagamento, responsabilità nella scontistica e nella definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni;
- ✓ la trasparenza nel ciclo passivo verrà garantita con la segregazione di compiti e responsabilità con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione delle prestazioni, nonché alla liquidazione dei pagamenti; la regolarità dei pagamenti andrà verificata con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- ✓ l'individuazione dei soggetti cui destinare la liberalità deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza; la valutazione sull'opportunità o meno di procedere con l'erogazione, deve essere basata su attività di verifica sul soggetto richiedente o al quale viene erogata la liberalità tale da rendere trasparente e documentabile il processo decisionale e in modo da approfondire le caratteristiche e qualità del soggetto destinatario;
- ✓ l'elenco dei soggetti che sono destinatari di sponsorizzazioni, omaggi o liberalità viene trasmesso all'OdV, il quale può fare tutti gli approfondimenti e le verifiche ritenute opportune;
- ✓ qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di incarichi esterni. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- ✓ l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della Società o influenzare illecitamente atti o comportamenti di soggetto apicale, o a questi sottoposto, di società cliente ovvero fornitrice;
- ricevere ovvero sollecitare la dazione di denaro o altre utilità non dovuti, ovvero accettarne la promessa, al fine di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi di ufficio e/o di fedeltà;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle politiche e procedure aziendali;
- promettere o dare seguito a richieste di assunzione di personale, corresponsione di premi o fissazione della retribuzione, eludendo i criteri di cui alle politiche e procedure aziendali;

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.

6. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

6.1. Descrizione dei reati applicabili

Norma di riferimento

Art. 603 bis c.p.- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Analisi della fattispecie

Norma introdotta con L. 29.10.2016 n. 199 e richiamata all'art. 25^{quinq}ues comma 1, lett a) del D.lgs. 231/2001, finalizzata a potenziare l'azione di contrasto al fenomeno del c.d. caporalato.

La disposizione definisce illecita la condotta di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi, in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno. È punito altresì il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata con le suddette modalità.

La realizzazione delle condotte di c.d. caporalato mediante violenza o minaccia o con le modalità definite al comma quarto (numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro) comporta un aggravamento delle sanzioni.

Al fine di prevenire la commissione della suddetta fattispecie delittuosa sarà necessario introdurre all'interno del Modello Organizzativo procedure volte a regolare le modalità di assunzione dei lavoratori e l'eventuale predisposizione di modelli di contratto di lavoro subordinato e di collaborazione esterna. Dovranno inoltre essere effettuati controlli periodici delle condizioni dei luoghi di lavoro, che devono essere predisposti nel rispetto delle condizioni previste al D.lgs. 81/2008.

Particolari verifiche saranno inoltre necessarie nel caso di sottoscrizione di contratti d'appalto di opere o servizi, che potranno essere affidati solo a società i cui dipendenti siano assunti con regolare contratto di lavoro (assunzione del DURC) e che rispettino le norme di cui al sopra citato Testo Unico sulla sicurezza.

6.2. Attività sensibili e protocolli

Alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenziano le seguenti attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione di delitti contro la personalità individuale:

a) Selezione di, e conclusione di contratti con, appaltatori e subappaltatori, agenzie interinali, nonché aziende fornitrici di manodopera per la produzione

Rammentato come la condotta delittuosa consista da un lato nell'illecito reclutamento di manodopera per impiegarla presso terzi, in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno, e dall'altro lato nell'utilizzo, assunzione o impiego di manodopera reclutata con le suddette modalità, nell'ambito dell'area in esame, la Società si conformerà ai seguenti principi di comportamento:

- ✓ improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- ✓ tutti i soggetti che intrattengano rapporti con fornitori di manodopera, appaltatori e/o subappaltatori devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità

di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;

- ✓ selezionare fornitori di manodopera, appaltatori e/o subappaltatori in base alle loro capacità di offerta in termini di qualità, innovazione e costi, che dimostrino standard elevati di condotta etica aziendale, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani, della sicurezza, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari;
- ✓ valutare con particolare attenzione l'attendibilità dei fornitori di manodopera, appaltatori e/o subappaltatori in relazione alla gestione del personale, sia sotto l'aspetto della provenienza della manodopera utilizzata, del rispetto della normativa in materia di corretta retribuzione, regolarità contributiva ed assicurativa, che sotto l'aspetto del rispetto di tutte le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- ✓ l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti ed in particolare di:

- contrattare, utilizzare, impiegare manodopera nel ciclo produttivo in base a contratto di appalto privo di requisiti normativi;
- contrattare, utilizzare, impiegare od assumere manodopera da fornitori di manodopera ad un costo evidentemente inferiore al costo medio del mercato;
- contrattare, utilizzare, impiegare od assumere manodopera da fornitori di manodopera che pongono in essere condotte evidentemente in contrasto con la normativa sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.

7. OMICIDIO E LESIONI COLPOSE AGGRAVATE DALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

7.1 Descrizione dei reati applicabili

7.1.1 Premessa

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introducendo nel *corpus* normativo del D.Lgs. 231/01 l'art.25septies.

Con D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (T.U. tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), il legislatore ha realizzato una vera e propria compenetrazione tra la normativa della responsabilità amministrativa degli enti e la disciplina antinfortunistica.

Ogni Ente è perciò chiamato a predisporre un'organizzazione che, ad una fase di valutazione dei rischi sicurezza e salute, ne fa seguire un'altra volta all'adozione ed all'attuazione di un piano di gestione di tali rischi: un sistema aziendale costruito in funzione dell'adempimento di tutti gli obblighi sulla sicurezza, non solo mediante l'adozione di protocolli di comportamento, ma anche attraverso strumenti di controllo, vigilanza, mantenimento e miglioramento dell'intero processo di gestione dei rischi.

La mancanza o l'inadeguatezza di una tale organizzazione costituisce criterio di attribuzione soggettiva dei fatti di reato che ne conseguono – lesioni o decessi colposi – non solo in capo alle persone fisiche (datore di lavoro), ma anche in capo all'ente, incriminato sulla base della c.d. “*colpa di organizzazione*”, da intendersi come devianza da un modello di diligenza esigibile dal sistema aziendale nel suo complesso.

Le sanzioni previste possono giungere, in special modo quelle interdittive, a minare la stessa esistenza dell'ente, colpendo oltre alle sue casse, anche la sua capacità di esercitare attività economica.¹

Le due norme cardine sono il citato art. 25septies D.Lgs. 231/01 e l'art.30 D.Lgs. 81/2008.

Quest'ultima disposizione, in perfetta coerenza con gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, commentati nella Parte Generale del presente Modello, prevede una clausola di esonero della responsabilità dell'ente, riconoscendo efficacia esimente all'adozione ed efficace attuazione da parte del medesimo di un modello di organizzazione e gestione, che sia idoneo e che assicuri un sistema aziendale per l'adempimento di tutti i fondamentali obblighi giuridici in materia di sicurezza.

La logica implicita alla disciplina in esame è quella che, in presenza di un infortunio, la responsabilità penale per omicidio colposo o lesioni eventualmente accertata a carico del datore di lavoro si trasferisca automaticamente anche in capo all'ente caratterizzato da un'oggettiva inadeguatezza organizzativa e gestionale.

In tale ottica, l'art. 30 D.Lgs. 81/2008 arricchisce di contenuto le indicazioni offerte dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/01, chiarendo che l'efficacia esimente viene riconosciuta non tanto all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia di sicurezza, ma piuttosto all'attivazione di un preventivo sistema di programmazione, attuazione e controllo che informi tutta l'organizzazione aziendale, ossia di un Modello adottato ed efficacemente attuato e che assicuri l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

¹ La responsabilità dell'impresa a seguito di omicidio colposo è punita con una sanzione pecuniaria fissa pari a 1000 quote, ossia compresa tra un minimo di € 258.000,00 ed un massimo di € 1.549.000,00, quando l'omicidio colposo sia occorso con violazione dell'art.55 comma 2 T.U. Sicurezza sul lavoro, e cioè con l'inosservanza degli obblighi non delegabili del datore di lavoro (valutazione dei rischi, predisposizione del relativo documento e nomina del RSPP) nelle aziende e nei settori ad alta esposizione. Sono inoltre previste le sanzioni interdittive per una durata da tre mesi ad un anno.

Le residuali ipotesi di omicidio colposo, conseguenti alla violazione di altre norme antinfortunistiche, sono sanzionate con la pena pecuniaria contenuta tra le 250 e le 500 quote (minimo € 64.500,00, massimo € 774.500,00), con le medesime sanzioni interdittive.

Infine, le lesioni colpose gravi o gravissime possono comportare la condanna ad una pena pecuniaria non maggiore di 250 quote ed a sanzioni interdittive di durata non superiore a sei mesi.

- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Nel corso dell'anno 2014 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (*Cass. Sezioni Unite Sent. 18/09/2014 n. 38343*) sono intervenute sul tema “interesse o vantaggio” dell'Ente in presenza di infortuni sul lavoro nel caso noto come “*caso Thyssenkrupp*”.

Secondo la Corte il sistema del D.lgs. 231/01 impone agli enti ed alle organizzazioni complesse specifici obblighi di adottare le cautele necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati, adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale: tali accorgimenti vanno consacrati in un documento, un modello che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli; non avere ottemperato a tale obbligo fonda il rimprovero, cioè la colpa di organizzazione.

Con riferimento ai criteri di imputazione oggettivi di interesse e vantaggio con la non volontà dell'evento che caratterizza i reati colposi, la Corte di Cassazione, ha chiarito che con riferimento ai reati d'evento colposi i concetti di interesse e vantaggio devono essere necessariamente riferiti alla condotta e non all'evento: infatti “*è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio*”.

Verificata la colpa di organizzazione e l'interesse o vantaggio perseguito con la condotta posta in essere, che pure ha avuto come esito un evento nefasto, sussiste responsabilità dell'Ente anche per i reati presupposto del catalogo 231/01, tra i quali appunto i reati di omicidio e lesioni con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.

7.1.2. Le fattispecie rilevanti per il Modello di Alpitronic

Le norme di riferimento ed i titoli di reato

Art.589 c.p. – Omicidio colposo

Art.590 c.p. – Lesioni personali colpose

Analisi delle fattispecie

Le fattispecie in esame tutelano il bene giuridico della vita e dell'incolumità individuale. Le condotte consumative di tali fattispecie sono a “forma libera”: esse possono essere realizzate con qualsiasi condotta dalla quale derivi l'evento mortale o lesivo. Il momento consumativo del reato di lesioni o di omicidio colposo è quello in cui si verifica l'evento; quello in cui il soggetto manifesta la lesione o la malattia (lesioni colpose) o muore (omicidio colposo). Peraltro, mentre per gli infortuni sul lavoro vi è una sostanziale coincidenza tra la condotta e l'evento, nelle malattie professionali l'evento si manifesta in momenti temporalmente diversi da quello della condotta attiva o omissiva. Il reato colposo presuppone che l'evento, anche se previsto, non sia voluto dall'agente, ma si verifichi a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Il fondamento della responsabilità colposa è rinvenibile nella contrarietà della condotta a norme di comportamento di cui sono espressione le regole cautelari dirette a prevenire determinati eventi e nell'inosservanza del livello di diligenza oggettivamente dovuta ed esigibile. Requisiti ulteriori della condotta colposa sono quelli della prevedibilità ed evitabilità dell'evento. L'esistenza della prevedibilità va accertata con riferimento alle conoscenze che l'agente aveva, o avrebbe dovuto avere, nel momento in cui ha posto in essere la condotta. Non è, peraltro, sufficiente che l'evento fosse prevedibile, doveva anche essere prevenibile o evitabile: è necessario, cioè, che l'azione richiesta dalle regole cautelari non osservate fosse idonea ad evitare l'evento

verificatosi. La soglia oltre la quale l'agente può prevedere le conseguenze lesive della sua condotta è costituita dalla probabilità o anche dalla sola possibilità che queste conseguenze si producano.

La condotta dei reati di lesioni o omicidio colposo aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche di regola si concretizza in un'omissione, rilevante nella misura in cui esista un obbligo giuridico di impedire l'evento. Il soggetto in capo al quale viene posto l'obbligo di attivarsi si trova in posizione di garanzia rispetto al bene giuridico tutelato, nella fattispecie in posizione di garanzia di controllo, che impone di neutralizzare le eventuali fonti di pericolo che possano minacciare il bene protetto.

Tra condotta anti doverosamente omissiva ed evento deve comunque sussistere un nesso causale. Nell'attuale approdo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di nesso di causalità occorre la prova che il comportamento alternativo dell'agente avrebbe impedito l'evento lesivo con un elevato grado di probabilità prossimo alla certezza, e cioè in una percentuale di casi prossima a cento. Si esclude l'esistenza del nesso di causalità nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento.

Giova, al riguardo, osservare che le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche da incidenti che possano derivare dalla sua negligenza, imprudenza ed imperizia, così che la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, può essere esclusa solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive ricevute, un comportamento che sia del tutto imprevedibile. Allorché il lavoratore sia avventato, imprudente o negligente mentre è dedito al lavoro affidatogli il datore di lavoro può invocare l'imprevedibilità del comportamento del lavoratore soltanto se è in grado di provare, in modo certo, di aver fatto tutto ciò che la legge gli impone in materia antinfortunistica perché l'incolumità del lavoratore venga assicurata, assolvendo il proprio:

- dovere di prevenzione tecnica ed organizzativa
- dovere di prevenzione informativa e formativa
- dovere di controllare e vigilare che le norme antinfortunistiche vengano scrupolosamente osservate; controllo e vigilanza che devono essere assidui, ininterrotti, anche avvalendosi del potere di delega o conferendo apposito incarico a terzi (preposti).

7.2. Attività sensibili e protocolli

Alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società, si evidenziano le seguenti attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione degli illeciti in oggetto:

a) Gestione del sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Il tema della sicurezza su luogo di lavoro è un tema di centrale rilevanza per la Società, che vede come destinatari tutti i collaboratori e dipendenti, tanto che essa ha da sempre provveduto ad attivarsi al fine di implementare in azienda il miglior standard possibile in materia di sistemi di gestione della sicurezza.

Nella predisposizione delle procedure in materia di prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del Decreto) la Società ed i suoi consulenti hanno tenuto in debita considerazione le previsioni dettate dal D.Lgs 81/2008.

In particolare, l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, rubricato "Modelli di organizzazione e gestione", dispone che il modello organizzativo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità della Società deve:

1. assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
 - a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - d. alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - g. all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
2. prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività elencate al precedente punto 1;
 3. prevedere, in relazione alla natura, alle dimensioni dell'ente e all'attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio; nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
 4. prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La Società rispetta, in maniera dinamica e costante, tutti gli obblighi di legge in materia di normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, conformandosi, da ultimo, alle previsioni contenute nel D.Lgs. 81/2008.

In particolare, come sopra accennato, la politica per la salute e sicurezza sul lavoro è stata definita da tempo ed è stata documentata dal vertice aziendale nell'ambito della politica generale della Società. Essa ha determinato la direzione, i principi d'azione e i risultati a cui tendere esprimendo l'impegno del vertice aziendale nel promuovere nel personale la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati a cui tendere, l'accettazione delle responsabilità e le motivazioni.

La politica aziendale, in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha evidenziato:

- ✓ l'impegno dell'azienda ad adottare procedure e misure di igiene industriale attraverso l'effettiva e non solo formale consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- ✓ l'orientamento verso le azioni preventive tramite il monitoraggio e l'esame periodico delle situazioni di potenziale rischio;
- ✓ l'obiettivo del miglioramento continuo tramite la partecipazione di tutti i dipendenti attraverso la diffusione delle informazioni pertinenti e la circolazione di comunicazioni in tutti i livelli.

Nell'ambito di tali Attività Sensibili, la Società seguirà, inoltre, i seguenti principi:

- ✓ improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza e trasparenza e tracciabilità;
- ✓ monitorare costantemente la politica per la salute e la sicurezza sul lavoro e, di conseguenza, revisionare prontamente il relativo sistema di gestione al mutare delle condizioni di rischio, predisponendo idonee misure di prevenzione e protezione e assicurando il costante aggiornamento dei presidi elaborati dalla Società alle vigenti disposizioni legislative;
- ✓ assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, osservando le misure generali di tutela e valutando scrupolosamente il rispetto degli standard tecnico-strutturali relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- ✓ in caso di coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto;

- ✓ adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli enti preposti al controllo in occasione di ispezioni;
- ✓ effettuare tutte le necessarie attività di natura organizzativa (quali la gestione delle emergenze, del primo soccorso, delle riunioni periodiche di sicurezza, delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei lavoratori, e di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori. In aggiunta a quanto precede, andranno altresì acquisite tutte le documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- ✓ favorire e promuovere la formazione interna relativa ai rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- ✓ curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nei contratti di appalto ed in caso di associazioni temporanee di imprese e partecipazione a consorzi;
- ✓ verificare che il personale osservi le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dai responsabili delle funzioni coinvolte e utilizzi correttamente i macchinari, le apparecchiature, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e le altre attrezzature di lavoro.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le previsioni contenute nelle procedure aziendali in essere.

8. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO

8.1. Descrizione dei reati applicabili

8.1.1. Premesse

L'art. 250^{octies} del D.Lgs. 231/2001 stabilisce la responsabilità dell'ente anche per le ipotesi delittuose di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di beni o altre utilità provenienti da reato, nonché, da ultimo, autoriciclaggio.

Le ipotesi di reato in esame puniscono condotte che consistono nell'acquisto e reimpiego di denaro o altri beni, proventi di un altro reato già consumato (il c.d. reato presupposto): l'acquisto ed il reimpiego del denaro o di altra cosa già provento di reato rende difficilmente rintracciabile il bene e recuperabile il maltolto.

8.1.2. Le fattispecie di reato rilevanti per il Modello di Alpitronic

Le norme di riferimento

Art. 648 c.p. - Ricettazione

Art. 648bis c.p. - Riciclaggio

Art. 648ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648ter.1 c.p. - Autoriciclaggio

Analisi delle fattispecie

Soggetto attivo del **reato di ricettazione (art.648 c.p.)** è chiunque non abbia preso parte al reato presupposto (delitto doloso o colposo o contravvenzione) a titolo di concorso morale o materiale.

Ciò significa che se il patto di acquisto del denaro proveniente da una truffa o da un furto, sia precedente al reato medesimo, non vi è condotta di ricettazione, ma concorso morale nella truffa o nel furto; se invece il patto di acquisto è successivo alla consumazione del reato presupposto, l'acquirente commette un fatto di ricettazione.

La condotta del reato di ricettazione consiste nell'acquistare, ricevere ed occultare o intromettersi nell'acquisto o ricezione di denaro o altri beni proventi di altro reato:

- l'acquisto consiste nella compravendita del provento di reato;
- la ricezione consiste nel conseguimento a qualunque titolo del provento del reato, così da comprendere ogni tipo di scambio e conseguimento, anche diverso da una compravendita o comunque denominato;
- l'occultamento consiste proprio nel nascondere il bene provento di reato; l'occultamento è contestuale all'acquisto se il soggetto era consapevole di acquistare un bene provento di reato, mentre è più spesso successivo all'acquisto: l'acquirente acquista in buona fede e scopre solo in un momento successivo la provenienza illecita del bene;
- l'intromissione consiste nella mediazione nelle attività di acquisto o ricezione del provento di reato.

Oggetto del reato è qualsiasi bene mobile o immobile o utilità materiale o immateriale: può essere oggetto di ricettazione anche il know how.

La ricettazione è reato istantaneo: si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta tipica.

Elemento soggettivo del reato consiste nella consapevolezza di acquistare o conseguire un bene provento di reato al fine di trarre un profitto per sé: è questa finalizzazione dell'azione a qualificare il dolo come specifico, nel senso che se la condotta non è posta in essere con la volontà di conseguire quel profitto illecito, non sussiste dolo.

Il reato di riciclaggio (art.648bis c.p.) punisce direttamente il reimpiego e trasferimento di denaro o altri beni proveniente da reato (delitto doloso o colposo o contravvenzione).

Anche questo reato può essere commesso da chiunque non abbia concorso nel reato presupposto.

Le condotte punite sono quelle di trasferimento o sostituzione del provento illecito, ovvero di ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità:

- la sostituzione è integrata dal deposito di somme in banca, dall'acquisto di strumenti di pagamento o di valori immobiliari, effettuato presso intermediari finanziari, cambiavalute, case da gioco, nonché dall'acquisto di beni di alto valore o dall'acquisto di partecipazioni, aziende e via dicendo;
- il trasferimento implica il passaggio del provento illecito dalla propria disponibilità a quella di altro soggetto, attraverso il trasferimento materiale del bene ad altro soggetto o il trasferimento attraverso sistemi informatici (Swift, Chips) oppure bonifici o money transfer;
- le altre operazioni d'ostacolo alla identificazione della provenienza illecita dei beni, sono invece libere sicché vi sono ricomprese operazioni nelle quali siano identificabili attività di riciclaggio di denaro "sporco", così come distinte dalla dottrina: 1) la collocazione (placement), 2) la dissimulazione (layering), 3) l'integrazione (integration) e spesso coinvolge sistemi di riciclaggio off-shore.

Elemento psicologico del reato è il dolo generico. Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di trasferimento o di sostituzione o l'altra operazione.

Relativamente alle ipotesi di riciclaggio di provento generato da un reato presupposto contravvenzionale (solo rilevante se punito con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi), con l'entrata in vigore del D.Lgs. 195/2021, possono potenzialmente assumere rilevanza le seguenti fattispecie:

- scarico di acque reflue industriali (art. 137 Codice dell'Ambiente);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 Codice dell'Ambiente);
- bonifica dei siti (art. 257 Codice dell'Ambiente);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 Codice dell'Ambiente);
- detenzione abusiva di precursori di esplosivi (art. 678bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.);
- esecuzione di lavori in totale difformità del titolo abilitativo e lottizzazione abusiva (art. 44 DPR 380/2001).

Il reato di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) punisce, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis c.p., le condotte di impiego in attività economiche e finanziarie del "denaro sporco" proveniente dal reato presupposto (delitto doloso o colposo o contravvenzione).

Questo reato punisce in sostanza la fase terminale del riciclaggio, cioè tutte le operazioni di impiego di proventi illeciti insieme a proventi leciti, ed è così volta ad evitare l'inquinamento delle operazioni economico-finanziarie.

La condotta tipica è quella di "impiego" del denaro ed individua un concetto più ampio di quello di investimento, così da ricomprendere qualsiasi forma di utilizzazione di denaro proveniente da altro illecito.

Il reato di autoriciclaggio (art. 648ter.1 c.p.), punisce chiunque abbia commesso o concorso a commettere il reato presupposto (delitto doloso o colposo o contravvenzione), provvedendo successivamente con riferimento al denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione proprio di tale reato, alla

- sostituzione,
- trasferimento,
- impiego in attività economiche o finanziarie,

in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza.

Il reato di autoriciclaggio è evidentemente plurioffensivo, perché oltre alla consolidata lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto, le condotte re-immissione ne circuito legale e ostacolo alla tracciabilità della provenienza costituiscono anche un'aggressione al sistema economico-finanziario e alla concorrenza.

A differenza del reato di riciclaggio che esclude la responsabilità dell'autore o co-autore del reato presupposto ("*fuori dei casi di concorso nel reato*"), la nuova fattispecie di reato punisce il soggetto che occulta direttamente i provenienti del delitto che egli stesso ha commesso.

La formula comprende ogni forma di contributo causale apportato dall'autore della condotta atipica. A tale proposito, il contributo può riguardare sia la fase ideativa (concorso morale, che sussiste ove un soggetto faccia sorgere in altri la volontà criminosa ovvero ne rafforzi l'intento) sia la fase realizzativa (concorso materiale).

La condotta tipica del reato, come già accennato, si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali: sostituzione, trasferimento e impiego in attività economiche o finanziarie.

Nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa rientrano tutte le attività dirette alla ripulitura del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato. (p.es. cambio di denaro contante con altre banconote, deposito in banca e successivo ritiro).

Il trasferimento è una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione.

La fattispecie prevede peraltro una delimitazione oggettiva delle condotte d'impiego, trasferimento e sostituzione dei proventi illeciti in quanto le stesse devono riguardare attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative, quindi, riguardano forme di re-immissione del bene o della disponibilità nel circuito legale.

Le condotte devono, inoltre, avvenire con modalità di ostacolo "concreto" quanto all'accertamento della provenienza dei proventi utilizzati per il compimento delle attività economiche, finanziarie e speculative. L'aggiunta dell'avverbio "concretamente" esige l'accertamento in termini oggettivi e strettamente collegati al singolo caso dell'efficienza ostacolatrice della condotta e richiama l'interprete ad un'esegesi rigorosa.

Vanno, pertanto, esclusi dall'ambito applicativo della norma tutti gli atti neutri non afferenti ad una manovra dissimulativa sui proventi del reato fonte.

In ogni caso non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Il delitto di autoriciclaggio è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti denaro, beni o altre utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.

Quanto alle potenziali ipotesi descritte dal comma 2 dell'art. 648^{ter}.1 c.p., ovvero l'impiego, la sostituzione o il trasferimento di utilità provenienti da contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi si rinvia all'elenco esemplificativo riportato nel paragrafo precedente relativo alla fattispecie di riciclaggio (art. 648^{bis} c.p.).

8.2. Attività sensibili e protocolli

Alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenziano le seguenti attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione degli illeciti in oggetto:

- a) *Gestione dei Flussi finanziari;*
- b) *Predisposizione e sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e gestione della contabilità fiscale;*
- c) *Investimenti con operazioni straordinarie;*

nonché tutte le condotte strumentali alla realizzazione dei reati presupposto per la commissione dei reati in commento ed in parte già analizzate e nelle altre sezioni del presente documento:

- delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- reati societari;
- delitti tributari
- contrabbando.

Con riguardo ai delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego dei beni provenienti da reato si evidenzia come tali delitti non vengano a rilievo come criticità particolari, poiché tutte le transazioni commerciali effettuate sono tracciate ed i flussi di cassa e finanziari sono regolati da apposite procedure aziendali.

I pagamenti sono effettuati solo se supportati da validi giustificativi e previa validazione a parte delle funzioni competenti; del pari i pagamenti ricevuti sono tutti corrispondenti alle fatture emesse e vengono riconciliati e monitorati costantemente.

In ragione delle considerazioni sopra riportate, ribadendo che la Società condanna fortemente la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego dei provenienti da reato, si ritiene che le previsioni inserite nel Codice Etico sul punto, così come le procedure ed i principi declinati in tema di gestione degli incassi e dei pagamenti, siano tali da presidiare idoneamente l'area.

Con riferimento, invece alla fattispecie di autoriciclaggio va invece considerato che la stessa si potrà realizzare solo al concorrere delle tre seguenti circostanze:

- sia creata o si concorra a creare attraverso un primo reato (reato presupposto) una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità e tra esse, secondo giurisprudenza consolidata, va annoverato anche il risparmio di imposta;
- si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista.

Si ritiene dunque necessario presidiare l'area in commento con i seguenti controlli.

1) Gestione dei flussi finanziari provenienti dall'esterno della società

Al fine della prevenzione dei potenziali reati presupposto, la società si conformerà ai presidi di controllo già trattati nel presente documento ed adottati per contrastare la commissione dei reati che potrebbero rilevarsi reati-base per il reato di autoriciclaggio, nonché ai seguenti ulteriori principi di comportamento:

- ✓ improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- ✓ tutti i soggetti che intrattengano rapporti con i clienti/soci devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- ✓ garantire la trasparenza dei flussi finanziari attivi valutando accuratamente la provenienza degli importi che vengono versati nel patrimonio della società, dotandosi di significativi ed efficaci sistemi di controllo circa la provenienza di tali beni;
- ✓ qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di incarichi esterni. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- ✓ l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

2) Gestione dei proventi maturati all'interno della società

Al fine della prevenzione dei reati tributari – da intendersi come potenziali reati-presupposto del reato di autoriciclaggio la società si conformerà ai seguenti principi di comportamento:

- ✓ improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza, rispetto delle deleghe, tracciabilità, trasparenza nonché separazione dei poteri;
- ✓ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le fasi della contabilità fiscale a partire dalla registrazione delle

fatture, tenuta dei registri fiscali, etc., attività finalizzate alla formazione del bilancio e della dichiarazione di reddito;

- ✓ ove la Società dia mandato a soggetti terzi per assisterla nelle tenute della contabilità, elaborazione delle retribuzioni, calcolo delle imposte, nella predisposizione del bilancio, delle comunicazioni sociali, e delle dichiarazioni di richiedere che i soggetti terzi rispettino puntualmente i principi contenuti nel Codice Etico;
- ✓ non centralizzare le attività di registrazione della documentazione fiscale, tenuta dei libri contabili e registri fiscali, predisposizione e di controllo del bilancio di verifica, delle comunicazioni sociali, nonché predisposizione delle dichiarazioni fiscali così da impedire che siano gestite da un unico soggetto;
- ✓ controllare la completezza e veridicità di tutti i documenti fiscali e contabili che contribuiscono alla formazione del bilancio di verifica ai fini della predisposizione della dichiarazione di reddito;
- ✓ identificare, analizzare e monitorare i rischi fiscali, mediante l'adozione di adeguate procedure;
- ✓ definire un adeguato piano di informazione e formazione del personale sul rischio fiscale;
- ✓ mantenere la tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali incluso il processo decisionale, con riferimento alle attività di gestione della contabilità fiscale e predisposizione delle dichiarazioni fiscali.

3) Impiego dei proventi illeciti endogeni o esogeni

Rilevano esclusivamente le condotte orientate ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. La società si conformerà, pertanto, ai seguenti principi di comportamento:

- ✓ improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza, rispetto delle deleghe, tracciabilità, trasparenza nonché separazione dei poteri;
- ✓ tutti i soggetti che prendono decisioni in materia di investimenti devono essere debitamente autorizzati sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- ✓ garantire la segregazione dei poteri nell'ambito del processo prevedendo il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione;
- ✓ l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate coerenti e congrue; la funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- concorrere o commettere reati finalizzati alla maturazione di proventi illeciti endogeni o esogeni;
- porre in essere comportamenti finalizzati ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa della provvista.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le previsioni contenute nelle procedure aziendali in essere.

9. DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

9.1. Descrizione dei reati applicabili

9.1.1. Premesse

L'art.25^{novies} del D.Lgs. 231/01, introdotto dall'art.15 della legge 99 del 23 luglio 2009, ha esteso l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 231/01 alla materia della proprietà intellettuale, disciplinata dalla Legge n.633 del 22.4.1941 e successive modifiche, comunemente nota come legge sul diritto d'autore.

La novella non è certamente di poco conto, considerata sia l'ampiezza del campo di applicazione della legge sul diritto d'autore, sia le molteplici implicazioni della stessa all'interno di un ente. Si pensi, infatti, che all'interno della citata legge sul diritto d'autore trovano disciplina tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono, altresì, protetti i programmi per elaboratore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che, per la scelta o per la disposizione del materiale, costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Per facilità di comprensione, si riporta di seguito il testo dell'art.2 della citata Legge n.633/41:

“In particolare sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;*
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;*
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;*
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;*
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;*
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;*
- 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;*
- 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.*
- 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.*
- 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.”.*

9.1.2. Le fattispecie di reato previsti dall'art.25^{novies} del D.Lgs. 231/01 rilevanti per il Modello di Alpitronic

Art.171, I comma, lett.a-bis e III comma della L. 22.04.1941, n.633

Analisi della fattispecie

La disposizione sopra ritrascritta tutela il diritto di sfruttamento di un'opera in capo al titolare, vietando, quindi, la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa, ovvero tutte quelle attività note a tutti e molto diffuse anche all'interno di un ente, quali il download, l'upload, il filesharing, ecc..

In definitiva, tutto ciò che è anche astrattamente protetto dalla legge sul diritto d'autore, non può essere sfruttato e diffuso, neppure in parte, su reti telematiche, senza la preventiva autorizzazione del legittimo titolare dei relativi diritti di sfruttamento economico.

È, inoltre, opportuno tenere a mente che le condotte di cui al punto precedente, commesse su opere altrui, non destinate alla pubblicazione, sono parimenti sanzionate, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore.

Art.171-bis, della L. 22.04.1941, n.633

Analisi della fattispecie

Questa disposizione punisce, invece, l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore (il c.d. software), l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione, a scopo commerciale o imprenditoriale, o la concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, nonché la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

Analogo discorso vale per l'abusiva riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati, l'estrazione od il reimpiego della banca dati, nonché la distribuzione, la vendita o la concessione in locazione di banche di dati.

Art.171-ter, della L. 22.04.1941, n.633

Analisi della fattispecie

La disposizione tutela, invece, i "format" televisivi, la musica, la letteratura, le opere cinematografiche etc., vietando, in particolare, l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

9.2. Attività sensibili e protocolli

Alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenziano le seguenti attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione degli illeciti in oggetto:

- a) Gestione ed utilizzo del sistema informatico aziendale, della rete internet e intranet e delle singole apparecchiature; protezione e conservazione dei dati informatici raccolti dalle diverse funzioni aziendali;*
- b) Attività di marketing.*

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si sottolinea come tutte le funzioni aziendali siano in realtà potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame, essendo la possibilità, ad esempio, di utilizzare illegalmente un programma elettronico coperto da diritti di proprietà industriale altrui potenzialmente propria di ogni articolazione aziendale.

Nell'ambito di tali attività la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- ✓ improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico ed ai principi di

- legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- ✓ provvedere affinché l'utilizzo di software, banche dati, immagini altrui e di qualsiasi opera intellettuale o protetta da privativa industriale avvenga nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti di proprietà industriale (licenze d'uso, autorizzazioni, etc.).
- ✓ evitare comportamenti idonei a ledere gli altrui diritti di proprietà industriale ed intellettuale;
- ✓ qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di incarichi esterni. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- ✓ l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere o trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale, o comunque per trarne profitto, programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto di autore e da diritti connessi;
- utilizzare software, banche dati etc. in mancanza di licenza d'uso o altro titolo autorizzativo;
- utilizzare ai fini di attività di Marketing marchi, immagini ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto di autore e da diritti connessi.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le previsioni contenute nelle procedure aziendali in essere, individuate nella matrice rischi/processi.

10. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

10.1. Descrizione dei reati applicabili

10.1.1. Premesse

L'art.25^{decies} del D.Lgs. 231/01, introdotto dall'art.4 della legge 116 del 3 agosto 2009 e rinumerato dal D.Lgs 07/07/2011 n. 121, ha esteso il novero dei reati presupposto di applicazione delle sanzioni amministrative all'ente, in particolare della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

10.1.2. Le fattispecie di reato previste all'art.25^{decies} del D.Lgs. 231/01 rilevanti per il Modello

Le norme di riferimento

Art.377^{bis} c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Analisi della fattispecie

La fattispecie in esame, introdotta dalla disciplina del giusto processo (legge 63/2001) ha lo scopo di tutelare la libertà di autodeterminazione dell'imputato, del coimputato in procedimento connesso o di un reato collegato, ossia dei soggetti che, nel procedimento penale, hanno facoltà di non rispondere.

Si tratta di un reato di evento, nel senso che per la consumazione del delitto è necessario che, in esito alle condotte induttive descritte nella norma, l'astensione dalle dichiarazioni, ovvero le dichiarazioni false, si siano effettivamente verificate. Elemento psicologico del reato è il dolo generico.

10.2. Attività sensibili e protocolli

Alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenzia la seguente attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione degli illeciti in oggetto:

a) Gestione delle attività di indagine e dei processi.

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose in questione e dell'analisi delle attività poste in essere dalla Società, si evidenzia come in particolare il delitto di induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria potrebbe essere potenzialmente commesso da una moltitudine di operatori appartenenti alla maggior parte delle direzioni/funzioni aziendali.

Nell'ambito di tali Attività Sensibili, la Società seguirà i seguenti principi:

- ✓ improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza e trasparenza e tracciabilità;
- ✓ adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti dell'Autorità giudiziaria, in specie della magistratura inquirente e dei soggetti delegati al compimento di indagini nell'ambito di procedimenti giudiziari;
- ✓ l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale;
- ✓ verrà predisposta informativa all'Organismo di Vigilanza nel caso in cui la Società sia coinvolta in un procedimento ai sensi del D.Lgs. 231/01 con indicazione del legale esterno incaricato.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/01.

11. REATI AMBIENTALI

11.1. Descrizione dei reati applicabili

11.1.1. Premesse

La disciplina dei reati ambientali è caratterizzata da una continua evoluzione, con frequenti modifiche normative o l'introduzione di nuove fattispecie delittuose, e ciò in ragione dell'interesse sempre maggiore che il legislatore presta nei confronti dell'ambiente e della sua tutela.

In particolare il legislatore italiano ha introdotto nella normativa contenuta nel D.lgs 231/01 l'art. 25 *undecies* (denominato "Reati ambientali") il quale prevede l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie ed interdittive in relazione alla commissione dei reati ambientali che, per la parte di potenziale interesse per la Società, si andranno di seguito a ritrascrivere e commentare.

Il novellato art. 25 *undecies*, D.Lgs. 231/2001, che nel tempo è stato più volte integrato dal legislatore, estende ancora il catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato ed introduce a carico dell'ente specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei delitti di inquinamento ambientale, di disastro ambientale (doloso e colposo) di associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l'aggravante ambientale; di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Inoltre, con l'inserimento del comma *1bis* nel menzionato articolo 25 *undecies*, si specifica, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'art. 9 del D. Lgs. n. 231 del 2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).

11.1.2. I reati ambientali previsti dal c.d. T.U. Ronchi e rilevanti per il Modello di Alpitronic

Norme di riferimento

Art.256 D.Lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Art.258 D.Lgs. n. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Art.3, comma 6 della Legge n. 549/1993

Analisi delle fattispecie di cui all'art. 256 D.Lgs.152/2006

Il reato di gestione illecita di rifiuti di cui all'art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006, nei commi rilevanti ai fini della responsabilità delle persone giuridiche punisce tre diverse condotte illecite, ovvero quelle di:

- gestione non autorizzata di rifiuti;
- gestione di discarica abusiva;
- miscelazione non autorizzata di rifiuti.

Il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, prevista dal comma 1 dell'art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006, punisce tutte le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, che avvengano in assenza delle prescritte comunicazioni, iscrizioni o autorizzazioni, e poste in essere, perciò, in violazione dei regimi amministrativi di controllo connessi alle varie fasi di gestione dei rifiuti.

Si tratta, dunque di reato di pericolo astratto e di reato di mera condotta: non rileva, cioè, se la condotta abbia effettivamente cagionato un danno ambientale, ma è sufficiente ad integrare il reato il fatto che le condotte criminose abbiano messo potenzialmente in pericolo l'ambiente, attraverso l'impedimento frapposto alla P.A. per l'esercizio dei controlli sulle attività di gestione, funzionali ad assicurare che la gestione dei rifiuti avvenga senza recare pregiudizio alla salute o all'ambiente.

Con riferimento alle attività di “raccolta e trasporto” dei rifiuti, si precisa che integra il reato in commento, la semplice mancata iscrizione dell'impresa che effettua raccolta e trasporto di rifiuti nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali: l'iscrizione è titolo abilitativo per lo svolgimento di dette attività, in assenza del quale è perfezionato il reato di cui all'art. 256 co. 1.

Con riferimento al solo “trasporto”, il reato di gestione non autorizzata si realizza soltanto nei casi in cui (ferma l'ipotesi dell'assenza di autorizzazione) il trasporto venga eseguito al di fuori dell'area territoriale indicata nell'autorizzazione; resta indifferente al perfezionamento dell'ipotesi di reato in parola il luogo in cui vengono scaricati i rifiuti, cioè se questo avvenga in centri di smaltimento autorizzati o non.

Le attività di “commercio e intermediazione” di rifiuti senza detenzione sono anch'esse soggette ad obbligo di iscrizione del gestore nell'Albo dei Gestori Ambientali.

Il reato di cui al comma 1° è reato contravvenzionale per la perfezione del quale, cioè, è indifferente che il soggetto attivo tenga una delle condotte sanzionate dalla norma con dolo o colpa.

L'art. 256 comma 3 punisce la “realizzazione o gestione di discarica non autorizzata” ovvero di discarica abusiva.

Anche il reato in commento è reato contravvenzionale ed è reato di condotta, per il perfezionamento del quale cioè è sufficiente che l'autore tenga la condotta incriminata, indipendentemente dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa che sorregge il comportamento.

La condotta di “realizzazione” di discarica abusiva comprende le attività di allestimento di un'area a discarica, di regola accompagnata dalle opere necessarie connesse.

La condotta di “gestione” di discarica abusiva comprende ogni attività di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di persone e cose dirette alla gestione ed al mantenimento della discarica.

In estrema sintesi, il reato di gestione di discarica abusiva richiede che la gestione illecita dei rifiuti avvenga all'interno di struttura organizzativa complessa e con un comportamento reiterato nel tempo e sistematico.

La giurisprudenza ha precisato che, affinché possa parlarsi di discarica abusiva, penalmente rilevante, occorre che sussistano alcuni requisiti particolari quali l'allestimento di un'area con l'effettuazione delle relative opere di adeguamento (spianamento del terreno, apertura di accessi, sistemazione, perimetrazione o recinzione), una condotta (più o meno sistematica, ma comunque ripetuta nel tempo e non occasionale) di accumulo di rifiuti, la destinazione dell'area a centro di raccolta rifiuti a causa della consistente quantità di rifiuti depositati abusivamente e della definitività del loro abbandono, il degrado (anche solo tendenziale) dell'area stessa.

L'art. 256 comma 5 sanziona la “miscelazione di rifiuti”.

La miscelazione consiste nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, sì da originare una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo.

La miscelazione di rifiuti è vietata, in ogni caso, dall'art. 187 D.Lgs. 152/2006, se vengono miscelati rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Tuttavia alle condizioni di cui al cennato art. 187, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro, con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata, se tale operazione consenta di rendere più sicuro il recupero o lo smaltimento dei rifiuti.

Integra il reato in parola, tanto la miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, quanto la miscelazione di rifiuti effettuata in violazione delle prescrizioni di cui all'autorizzazione in deroga.

In ogni caso, in applicazione del principio “chi inquina paga”, oltre alle sanzioni penali previste per il reato, l'autore dell'illecito è altresì tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Si tratta, anche in questo caso, di un reato contravvenzionale di mera condotta, punibile perciò sia a titolo di dolo che di colpa.

Analisi delle fattispecie di cui all'art 258 D.Lgs. 152/2006

La norma di cui all'art. 258, denominata “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari” è stata oggetto della recente modifica operata dal Legislatore con il D.Lgs 116/2020.

Le ipotesi di illecito contenute nella disposizione di legge hanno per lo più natura di illecito amministrativo. Sanzioni penali sono previste solo dal comma 4 per i casi di:

- predisposizione di falso certificato di analisi di rifiuti, con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimiche dei rifiuti;

- uso di falso certificato di trasporto.

Le condotte rilevanti consistono nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuto con informazioni false ed all'utilizzo del certificato falso durante il trasporto.

La condotta di predisposizione di certificato falso consiste nell'inserire un'attestazione non veritiera sull'analisi del rifiuto nel certificato, cioè in un atto destinato a provare e documentare la verità dei fatti attestati: il reato è configurabile, sia in relazione alle falsità ed inesattezze, sia in relazione alle omissioni.

Il reato commesso secondo questa condotta si consuma istantaneamente al momento dell'inserimento nel certificato di dati inesatti o incompleti.

La condotta di uso del certificato falso durante il trasporto è intuitiva e consiste nell'utilizzare il documento falso: il delitto si perfeziona solo e proprio con l'uso del certificato falso; va da sé che l'utilizzatore dell'atto falso deve essere a conoscenza della sua falsità, mentre non è rilevante la finalità per la quale utilizza l'atto falso.

Le fattispecie di reato di cui all'art. 258 non configurano contravvenzioni bensì delitti, reati che possono essere puniti solo se commessi con dolo, ossia con coscienza della falsità e volontà della stessa o dell'uso del certificato falso.

Analisi della fattispecie di cui all'art. 3 della Legge n.549/1993

La legge n. 549 del 1993, intitolata "*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*", non prevede reati specifici ma piuttosto disciplina la cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive per l'ozono, in linea con accordi internazionali. Le violazioni relative a queste disposizioni possono comportare sanzioni amministrative e, limitatamente alla violazione della disposizione in commento, rientrare come contravvenzione di natura penale nel catalogo dei reati ambientali previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

11.2. Attività sensibili e protocolli

Alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si evidenziano le seguenti attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione degli illeciti in oggetto:

- a) Gestione del sistema ambientale*
- b) Raccolta dei rifiuti, attribuzione dei codici CER e controllo del regolare asporto da parte del fornitore del servizio*
- c) Tenuta dei registri obbligatori, compilazione ed invio delle dichiarazioni MUD*
- d) Selezione e contrattualizzazione del fornitore del servizio in outsourcing*
- e) Manutenzione degli impianti di condizionamento*

Il tema della tutela dell'ambiente è di centrale rilevanza per la Società, che vede come destinatari tutti i dipendenti e collaboratori della Società, tanto che essa è impegnata ed attiva al fine di implementare in azienda il miglior standard possibile in materia di sistemi di gestione della problematica.

La Società rispetta, in maniera dinamica e costante, tutti gli obblighi di legge in materia di tutela dell'ambiente conformandosi, da ultimo, alle previsioni contenute nel D.lgs. 152/2006.

Nell'ambito delle attività a potenziale impatto ambientale la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- ✓ improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- ✓ tutti i soggetti che intrattengano rapporti con la PA per la gestione dello smaltimento dei rifiuti devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- ✓ i rapporti e gli adempimenti nei confronti della PA devono essere effettuati con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;

- ✓ qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di incarichi esterni. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- ✓ l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- porre in essere attività fonte di danno ambientale;
- predisporre e inviare, così come accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- affidare incarichi a terzi, prestatori di servizi o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policies e procedure aziendali.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.

12. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

12.1. Descrizione dei reati applicabili

12.1.1. Premesse

Con D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, lo Stato Italiano ha dato attuazione alla direttiva 2009/52/CE del 18/06/2009 con la quale il Parlamento Europeo ha inteso rafforzare la cooperazione degli Stati Membri nella lotta all'immigrazione illegale, introducendo norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare.

Detto Decreto Legislativo introduce, nel T.U. la nuova fattispecie aggravata di cui all'art. 22 co. 12 bis D.Lgs. 286/98 di "impiego di lavoratori clandestini", caratterizzata da "particolare sfruttamento".

Contestualmente la novella inserisce nel corpus normativo del D.Lgs. 231/01 l'art.25-*duodecies* (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) prevedendo per l'ente, cui sia attribuibile il reato, l'applicazione di sanzioni pecuniarie che, per la parte di potenziale interesse per l'Ente, si andranno di seguito a ritrascrivere e commentare.

Con Legge 17 ottobre 2017 n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate) il legislatore ha introdotto nel catalogo dei reati presupposto di cui all'art. 25*duodecies*, i delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, commi 3, 3bis, 3 ter e 5, D.Lgs. 286/1998.

12.1.2. Le fattispecie di reato previste all'art.25*duodecies* del D.Lgs. 231/01 rilevanti per il Modello della Società

Le norme di riferimento

Art. 22, co. 12bis, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286

Analisi della fattispecie

Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è disciplinato dall'art. 22 co. 12 D.Lgs. 286/98 e punisce la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolari.

Soggetto attivo del reato è il "Datore di Lavoro", per tale intendendosi non esclusivamente il soggetto che materialmente procede all'assunzione del lavoratore, bensì anche il soggetto che eserciti la Funzione di Datore di lavoro, con i relativi poteri ed obblighi. Secondo la giurisprudenza di legittimità risponde del reato non soltanto chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, se ne avvalga tenendo alle sue dipendenze ed occupandoli più o meno stabilmente, gli assunti in condizioni di irregolarità. Ne segue, per quanto di interesse in questa sede, che di questo reato risponde, insieme al soggetto che materialmente conclude e stipula il rapporto di lavoro sulla base di una procura o di un incarico specifico affidatogli, anche e soprattutto la funzione "Datore di lavoro" cioè il titolare effettivo del rapporto di lavoro subordinato, assieme all'ente cui i due soggetti fanno capo.

Sono "lavoratori stranieri irregolari" i cittadini di uno Stato non appartenenti all'Unione Europea o apolidi:

- a) privi del permesso di soggiorno necessario per l'esercizio del lavoro, ovvero del permesso di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/98 o altro permesso di soggiorno comunque abilitante al lavoro;
- b) il cui permesso di soggiorno sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge;
- c) il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

Sono permessi di soggiorno o titoli equipollenti abilitanti al lavoro i seguenti documenti:

- il permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (vecchia “carta di soggiorno”);
- il permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo;
- il permesso di soggiorno valido per attesa occupazione: il lavoratore straniero subordinato che abbia perso il posto di lavoro anche per proprie dimissioni, può chiedere di essere iscritto nelle liste di collocamento per tutta la residua validità del permesso e in ogni caso per un periodo non inferiore ad un anno;
- i permessi di soggiorno per famiglia, per assistenza di minore, per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari;
- la ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro;
- la ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione;
- il permesso di soggiorno per motivi di studio, purché esclusivamente per rapporti di lavoro per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane, e non superiore comunque ad un limite di 1040 ore annue.

La fattispecie di reato in parola ha natura di delitto e per il suo perfezionamento, è richiesto che il soggetto attivo tenga la condotta sanzionata dalla norma con dolo: si tratta di dolo generico riferito al semplice fatto dell’assunzione del lavoratore irregolare. Il dolo generico del datore di lavoro è compatibile con il dolo eventuale, cioè con l’accettazione del rischio da parte del datore di lavoro che il lavoratore extracomunitario assunto non sia in possesso di regolare permesso di soggiorno. Va segnalato, sotto questo punto di vista, che l’orientamento costante della giurisprudenza (sviluppatosi, per vero, fintantoché il reato in commento aveva natura contravvenzionale) è nel senso di affermare la responsabilità del datore di lavoro che assuma alle proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario, fidandosi delle assicurazioni verbali interessate del cittadino extracomunitario in merito alla regolarità della sua permanenza nel territorio dello Stato, senza pretendere l’esibizione del prescritto permesso di soggiorno e senza effettuare alcun tipo di verifica sulla veridicità del documento.

La rilevanza del reato in parola ai fini della responsabilità delle persone giuridiche è limitata, tuttavia, alla sola fattispecie aggravata prevista dal comma 12 bis dell’art. 22 D.Lgs. 286/98. Occorre cioè che il reato di impiego di lavoratori stranieri irregolari sia stato commesso da un soggetto apicale o ad esso sottoposto dell’ente e che ricorra almeno una delle tre condizioni che qualificano il “particolare sfruttamento lavorativo” che ne configurano il maggior disvalore sociale, ovvero:

- a) che i lavoratori irregolari occupati siano in numero superiore a tre;
- b) che i lavoratori irregolari occupati siano minori in età non lavorativa;
- c) che i lavoratori irregolari occupati siano esposti a situazioni di grave pericolo avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

In merito alle modalità di consumazione del reato in commento, va aggiunto che il T.U. sull’immigrazione (D.Lgs. 286/98) disciplina in modo rigoroso le procedure di assunzione dei lavoratori extracomunitari distinguendo l’ipotesi del lavoratore straniero ancora residente all’estero, da quella del lavoratore straniero già soggiornante in Italia.

A. L’assunzione di lavoratore straniero soggiornante all’estero, coinvolge una serie di presentazioni di domande in moduli informativi ad enti pubblici specifici (SUI – Sportello Unico per l’Immigrazione), comunicazioni obbligatorie ad enti pubblici statali (Centro per l’impiego territorialmente competente, INPS, INAIL) e rilascio di autorizzazioni da parte delle Autorità (Prefettura – Questura o Commissariato del Governo), quindi la conclusione del contratto di lavoro cui farà riferimento il permesso di soggiorno rilasciato al cittadino straniero, che non lasciano possibilità al Datore di Lavoro di assumere lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o, più in generale, delle autorizzazioni necessarie all’ingresso nello Stato italiano ed all’esercizio del lavoro. Per tali ipotesi di assunzione può configurarsi un rischio rispetto al reato in parola solo in caso di ingresso in Italia del Lavoratore straniero che ha avuto il nulla-osta al lavoro e che una volta giunto

in Italia non concluda o perfezioni per qualsiasi causa il contratto di lavoro con il Datore autorizzato all'assunzione.

In tali ipotesi, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto, comunque, la possibilità dello straniero di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione e così tentare di entrare nel circuito lavorativo statale.

B. L'ipotesi dell'assunzione del lavoratore straniero già presente sul territorio italiano ed in possesso di altro permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, sia questa assunzione diretta o tramite intermediario, appare invece più delicata, ai fini della valutazione dei rischi effettivi per l'ente rispetto alla fattispecie in esame. Per l'assunzione del lavoratore straniero già presente sul territorio italiano, infatti, è necessaria e sufficiente la stipulazione del contratto di lavoro e la sua conservazione, senza invio o consegna ad altri enti: è in tali ipotesi, pertanto, che è possibile per il Datore di lavoro commettere il reato in esame.

In ipotesi di assunzione diretta e/o a mezzo di un intermediario autorizzato che somministri lavoratori stranieri interinali perfeziona il reato (e la rilevanza di esso per l'ente al ricorrere dei presupposti oggettivi indicati), l'assunzione dello straniero privo di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno non abilitante al lavoro ovvero revocato o scaduto e non rinnovato in termini.

12.2. Attività sensibili e protocolli

Alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenziano le seguenti attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione degli illeciti in oggetto:

a) Assunzione e gestione del personale – verifica della regolarità e della scadenza del permesso di soggiorno.

Le risorse umane sono considerate un elemento essenziale ed irrinunciabile della Società; la politica occupazionale è pertanto volta ad assicurare l'accesso al lavoro a personale selezionato sulla base delle qualità e capacità dell'aspirante e senza discriminazione di sorta, nonché a garantire un trattamento equo e rispettoso dei lavoratori.

Nell'ambito specifico delle attività a potenziale impatto sull'accesso al lavoro dei cittadini di paesi terzi (extracomunitari) la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- ✓ improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- ✓ rispettare le procedure per l'assunzione di lavoratori – cittadini di paesi terzi, previste dalla normativa vigente ed in particolare dal T.U. sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998 e successive modifiche)
- ✓ tutti i soggetti che intrattengano rapporti con la PA per la richiesta e l'ottenimento delle autorizzazioni all'assunzione di personale extracomunitario devono essere debitamente autorizzati secondo le policies della Società; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- ✓ i rapporti e gli adempimenti nei confronti della PA devono essere effettuati con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- ✓ qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di incarichi esterni;
- ✓ l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- predisporre e inviare, così come accettare, documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati dei candidati lavoratori.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le previsioni specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere in materie di *recruiting* ed *induction*.

13. REATI TRIBUTARI

13.1. Descrizione dei reati applicabili

13.1.1 Premesse

Con la Legge di Bilancio 2020, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 convertito in Legge, senza modifiche, in data 18/12/2019, il Legislatore italiano ha inserito nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti anche i reati tributari: una novità introdotta anche per uniformarsi alla Direttiva europea 1371/2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (cosiddetta Direttiva PIF), che per le frodi fiscali più gravi richiede un inasprimento delle pene per le persone fisiche e la responsabilità delle persone giuridiche.

In una con l'introduzione del nuovo articolo 25-*quinqüiesdecies* nel D.Lgs. 231/01 il Legislatore ha altresì inasprito il trattamento sanzionatorio dei reati tributari presupposto di responsabilità amministrativa dell'Ente, che, dopo la conversione in legge del decreto, sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 D.Lgs. 74/2000)
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 D.Lgs. 74/2000)
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 D.Lgs. 74/2000)
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10 D.Lgs. 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11 D.Lgs. 74/2000)

Successivamente, con D.lgs. 75/2020, il novero degli illeciti presupposto della responsabilità da reato degli enti in materia tributaria è stato ampliato, inserendo nell'art. 25-*quinqüiesdecies* i seguenti ulteriori reati, che comportano un'autonoma responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001 nel caso in cui l'azione o l'omissione siano compiute anche nel territorio di un altro Stato al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di Euro:

- dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)
- omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000)
- indebita compensazione (art. 10*quater*, D.Lgs. 74/2000)

13.1.2. Le fattispecie di reato previste all'art.25*quinqüiesdecies* del D.Lgs. 231/01 e rilevanti per il Modello della Società

Le norme di riferimento

Art. 2, D.lgs. 74/2000 – *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*

Art. 3, D.lgs. 74/2000 – *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*

Art. 8 del D.Lgs. 74/2000 – *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*

Art. 10 del D.Lgs. 74/2000 - *Occultamento o distruzione di documenti contabili*

Art. 11 del D.Lgs. 74/2000 - *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*

Analisi della fattispecie di reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti

L'art.2 del D.Lgs. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o IVA, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il reato si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Il reato punisce, in altre parole, la condotta dell'imprenditore che "gonfia" i propri costi al fine di abbattere il più possibile l'imponibile e, così, al fine di ridurre le imposte dovute utilizzando lo strumento fraudolento delle fatture o di altri documenti relativi ad operazioni imponibili, in tutto o in parte inesistenti ovvero mai eseguite, eseguite in maniera differente da come documentate nelle pezze giustificative fiscali, oppure intercorse tra soggetti differenti da quelli che figurano in detti documenti.

L'art. 1 del D.lgs. 74/2000 definisce:

- (lett. a) **per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, le fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo, in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- (lett. b) **per elementi passivi fittizi**, le componenti espresse in cifra che concorrono in senso negativo alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- (lett. c) **per dichiarazioni**, le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore di liquidatore o rappresentante di società enti o persone fisiche o di sostituto di imposta nei casi previsti dalla legge.

La condotta del reato consiste nell'utilizzazione nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'Iva di:

- a) fatture oggettivamente inesistenti, perché riferite ad operazioni del tutto fittizie;
- b) fatture oggettivamente inesistenti in parte (sovrapproduzione), perché riferite ad operazioni in parte fittizie e prive di riscontro nella realtà;
- c) fatture soggettivamente inesistenti, perché riferite ad operazioni in cui l'emittente o il beneficiario risultanti dal documento non sono quelli reali;
- d) altri documenti fiscalmente rilevanti ed aventi medesima valenza probatoria;
- e) altra falsa documentazione creata dal medesimo utilizzatore che la faccia apparire come proveniente da terzi.

Consuma il reato, in altre parole, ogni condotta che di colui che artificiosamente si precostituisce dei costi sostenuti al fine di abbattere l'imponibile, indipendentemente dal concorso di un terzo e ne tiene conto nelle proprie dichiarazioni fiscali.

Secondo recente, ma consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, *"L'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti che dissimulano un'attività illecita di somministrazione di manodopera, mascherata dalla conclusione di fittizi contratti di appalto di servizi, si concreta in un'operazione soggettivamente inesistente stante il carattere dissimulato del contratto, integrando quella divergenza tra realtà fenomenica e realtà meramente giuridica dell'operazione che, secondo la giurisprudenza consolidata, costituisce l'inesistenza di cui all'art. 1 comma 1, lett. a) d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, mentre con riguardo all'imposta sui redditi, l'utilizzo della fattura che dissimula una diversa prestazione apre la strada alla detrazione di costi anch'essi fittizi perché non correlati alla prestazione reale essendo funzionale ad abbattere indebitamente il reddito di esercizio mediante imputazione del costo dei servizi, rappresentato dal costo del lavoro che altrimenti le società non avrebbero potuto detrarre"*. Appare, pertanto, particolarmente sensibile l'attività di esternalizzazione di parti del ciclo produttivo aziendale, tanto sotto il profilo della verifica della rispondenza del contratto di appalto ai requisiti normativi, in particolare sotto il profilo dell'autonomia dell'appaltatore, quanto sotto il profilo della verifica del regolare adempimento da parte dell'appaltatore e di eventuali subappaltatori degli oneri fiscali sugli stessi gravanti.

L'elemento soggettivo del reato è il "dolo specifico d'evasione", che consiste nella specifica finalità di porre in essere le condotte indicate, cioè nell'utilizzare ai fini della dichiarazione dei redditi fatture o altri

documenti che si sa essere relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti, per poter evadere l'imposta e conseguire l'indebito correlativo vantaggio economico.

L'autore del reato, nelle società di capitali, è colui che ha la legale rappresentanza della società e che, in tale veste, provvede alla presentazione delle dichiarazioni fiscali dell'ente.

È prevista, per l'Ente la confisca per equivalente del profitto realizzato mediante il reato in esame, profitto che, secondo giurisprudenza consolidata, si identifica nel risparmio di imposta.

Si segnala che il presente reato rientra tra quelli prodromici alla consumazione del precedentemente analizzato reato di auto-riciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p..

Analisi della fattispecie di reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

La fattispecie in esame, che si applica fuori dei casi previsti dall'art.2 (clausola di riserva), sanziona la presentazione di dichiarazione inveritiera supportata da un impianto contabile atto a sviare ovvero ostacolare la successiva attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria ovvero, comunque, ad avvalorare artificiosamente i dati in essa racchiusi.

Il delitto è configurabile esclusivamente nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Ai fini della configurabilità del reato in esame non è sufficiente la sola falsa rappresentazione (realizzabile anche in forma omissiva), nelle scritture contabili obbligatorie, degli elementi sulla base dei quali si determina l'obbligazione tributaria, ma occorre anche un "quid plurius" costituito dall'uso di "mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento". Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, sono tali tutti quegli accorgimenti la presenza dei quali imponga l'effettuazione di accertamenti fiscali e indagini penali che altrimenti non sarebbero stati necessari. (è stato ad esempio correttamente ravvisato l'uso di mezzi fraudolenti in un caso in cui era risultato che la società amministrata dall'imputato, avendo ricevuto pagamenti per servizi resi ad altra società, ne aveva contabilizzati solo una parte, dirottando l'altra, senza che di ciò risultasse traccia nelle proprie scritture contabili, sul conto corrente di una società fiduciaria facente capo ad un prossimo congiunto dell'imputato medesimo).

Il reato è configurabile anche con riferimento alla dichiarazione che, nel caso di società ammesse alla tassazione di gruppo ai sensi dell'art.117 TUIR venga presentata dalla società controllante ai sensi dell'art.122 del medesimo TU.

Il dolo è specifico, come per tutti i reati di dichiarazione, e consiste nel fine di evadere le imposte.

Anche per questa fattispecie è prevista la confisca per equivalente ed anche il presente reato rientra tra quelli prodromici alla consumazione del reato di auto-riciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p..

Analisi della fattispecie di reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Per la fattispecie in esame il soggetto attivo del reato è chiunque emette fatture o documenti per operazioni inesistenti, non essendo prevista alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti.

Per la definizione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si rinvia a quanto sopra esposto.

La condotta della fattispecie in esame consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della condotta de qua necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso.

Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato (di mero pericolo) che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. Basta una sola fattura per integrare il reato.

Trattasi di reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato, ha tenuto conto della data riportata sulla fattura, in assenza di altri elementi da cui desumere la data reale di emissione del documento).

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.

Analisi della fattispecie di reato di occultamento o distruzione di documenti contabili

La fattispecie in esame incrimina chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Il reato è da considerare integrato in tutti i suoi elementi anche nella ipotesi in cui sia stato possibile egualmente ricostruire le operazioni compiute dal contribuente, posto che il legislatore ha inteso sanzionare anche il solo comportamento che abbia reso, sebbene non impossibile, anche soltanto più difficoltosa l'attività di verifica fiscale a causa dell'avvenuta distruzione ovvero occultamento delle scritture contabili obbligatorie (è stato ad esempio condannato il legale rappresentante di una società che aveva trasferito, senza dichiararlo in sede di accertamento, in luogo diverso dalla sede legale della società la documentazione contabile, conservandone solo una parte).

In altri termini, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume di affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi nella documentazione mancante.

Analisi della fattispecie di reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

La fattispecie in commento incrimina

- i. chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni;
- ii. chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Il reato in esame rimanda ad una nozione di atti fraudolenti intesi quali comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da comportamenti di inganno o di artificio. Si deve, cioè, ravvisare l'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione, non essendo sufficiente la semplice idoneità dell'atto ad ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'Erario.

Sanzioni amministrative e pecuniarie

Nell'ipotesi in cui venga accertata la responsabilità amministrativa della società per effetto della commissione di uno dei reati tributari sopra indicati, il giudice penale irrogherà le sanzioni amministrative, previste dal nuovo art. 25-*quinquiesdecies*:

Reato	Quote	Euro
Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	da 100 a 500	da 25.800 - a 774.500
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	da 100 a 500	da 25.800 - a 774.500
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	da 100 a 500	da 25.800 - a 774.500
Occultamento o distruzione di documenti contabili	da 100 a 400	da 25.800 - a 619.600
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	da 100 a 400	da 25.800 - a 619.600

Se, in seguito alla commissione dei delitti sopraindicati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

È inoltre prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), d), ed e) del D.Lgs. 231/01:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

13.2. Attività sensibili e protocolli

In relazione all'Area Sensibile in commento ed alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenzia come tali reati non vengano in rilievo come criticità particolari all'interno dell'azienda: infatti le linee guida e procedure aziendali relative alla gestione dei flussi finanziari, del controllo di gestione interno e della rendicontazione e contabilizzazione delle operazioni attive e passive, sono tali da permettere un controllo adeguato sulle operazioni imponibili e sui documenti contabili da utilizzare ai fini delle dichiarazioni sui redditi ed IVA della società.

Alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenzia come rispetto ai reati tributari vengano in rilievo le seguenti attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione degli illeciti in oggetto:

- a) Gestione dei rapporti con fornitori, prestatori di servizi, appaltatori, consulenti e partner commerciali;*
- b) Gestione dei rapporti infragruppo;*
- c) Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria*
- d) Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo)*
- e) Predisposizione e sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e gestione della contabilità fiscale;*
- f) Gestione (utilizzo, vendita, conservazione) del patrimonio sociale,*

nonché tutte le condotte strumentali alla realizzazione del reato presupposto in commento in parte già commentate nelle altre sezioni del presente documento:

- reati societari;
- delitti contro la personalità individuale.

Al fine di presidiare correttamente l'area di rischio in commento, la Società si conformerà ai seguenti principi di comportamento:

- ✓ improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- ✓ tutti i soggetti che intrattengano rapporti con i clienti, fornitori, prestatori di servizi, appaltatori, consulenti e partner commerciali devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- ✓ garantire la trasparenza dei rapporti di approvvigionamento beni e servizi da terzi (fornitori, prestatori di servizi, appaltatori, consulenti e partner commerciali), nonché fornitura di beni e servizi a terzi, valutando accuratamente la qualità del soggetto fornitore di beni e servizi ovvero del cliente
- ✓ provvedere al controllo di corrispondenza tra ordinato e fornito, sia con riferimento ai beni e servizi, nonché con riferimento alla perfetta corrispondenza dei documenti formati e ricevuti riferiti all'operazione imponibile;

- ✓ provvedere al controllo di corrispondenza tra offerta al cliente/socio e bene/servizio fornito, sia con riferimento al bene o al servizio, nonché con riferimento alla perfetta corrispondenza dei documenti formati e consegnati riferiti all'operazione imponente;
- ✓ ogni rapporto relativo a forniture di beni o servizi da parte di soggetti terzi ed esterni dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza del Modello e nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di incarichi esterni. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo, corrispondente a quello pattuito ed indicato nel contratto ed il servizio reso documentato o documentabile;
- ✓ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le fasi della contabilità fiscale a partire dalla emissione e registrazione delle fatture, tenuta dei registri fiscali, etc., attività finalizzate alla formazione del bilancio e della dichiarazione di reddito;
- ✓ ove la Società dia mandato a soggetti terzi per assisterla nella tenuta della contabilità, elaborazione delle retribuzioni, calcolo delle imposte, nella predisposizione del bilancio, delle comunicazioni sociali, e delle dichiarazioni di richiedere che i soggetti terzi rispettino puntualmente i principi contenuti nel Codice Etico;
- ✓ controllare la completezza e veridicità di tutti i documenti fiscali e contabili che contribuiscono alla formazione del bilancio di verifica ai fini della predisposizione della dichiarazione di reddito;
- ✓ identificare, analizzare e monitorare i rischi fiscali, mediante l'adozione di adeguate procedure;
- ✓ definire un adeguato piano di informazione e formazione del personale sul rischio fiscale;
- ✓ redigere i contratti e gli accordi con parti correlate e società collegate in forma scritta al fine, tra l'altro, di garantire la definizione ed esplicitazione delle responsabilità, delle attività operative, di controllo e di supervisione, tra i contraenti nonché la definizione e condivisione delle modalità e procedure con cui viene erogato il servizio;
- ✓ pattuire corrispettivi coerenti con le condizioni ed i prezzi di mercato, assicurando la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Società collegate per garantire la sana gestione della Società;
- ✓ mantenere la tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali incluso il processo decisionale, con riferimento alle attività di gestione della contabilità fiscale e predisposizione delle dichiarazioni fiscali. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere che si conformano alle seguenti linee guida:

- ✓ la scelta dei fornitori di beni e/o servizi (e quindi della controparte del rapporto contrattuale oggetto di documentazione contabile) segue sempre una prassi consolidata fondandosi su criteri che garantiscono la trasparenza commerciale della selezione (tramite comparazione di listini di mercato o precedenti esperienze con i fornitori di servizi) oppure sono scelti all'interno di un elenco di soggetti che hanno già avuto rapporti commerciali con la Società.
- ✓ nella fase di conclusione del contratto sono definite le modalità e i parametri per la determinazione del prezzo, valutando altresì la congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato.
- ✓ il rapporto contrattuale è sempre supportato da uno standard documentale minimo (documentazione di supporto, ordinativi, evidenze di comunicazioni, ecc.), che viene debitamente archiviato e conservato.
- ✓ è sempre verificata l'esistenza e l'operatività del fornitore (camerale, fatturato, addetti) prima di iniziare il rapporto contrattuale stesso, nonché la coerenza tra merce/servizio richiesti e l'oggetto dell'attività del fornitore;
- ✓ in caso di rapporti di appalto delle attività (es. wrappatura delle colonnine) nella fase di selezione,

viene richiesto al fornitore del servizio di fornire copia di documentazione relativa all'affidatario dell'appalto; a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Copia iscrizione a Camera di Commercio
- Autocertificazione (dichiarazione di idoneità tecnico professionale)
- Copia della carta di identità, casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante,
- DURC in corso di validità (da ritrasmettere con cadenza trimestrale)
- DURF
- Elenco dipendenti che operano presso gli stabilimenti di Alpitronic.

14. CONTRABBANDO

14.1 Descrizione dei reati applicabili

60

14.1.1 Premesse

I dazi doganali rappresentano una risorsa propria dell'Unione europea e confluiscono nel bilancio unitario, ad esclusione di una percentuale del 25% che viene trattenuta dallo Stato di entrata delle merci a copertura delle spese di riscossione.

La normativa doganale è regolata dal nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (c.d. TULD), entrato in vigore a seguito dell'approvazione del D.lgs n. 141/2024, pubblicato il 03.10.2024.

La novella normativa ha permesso di armonizzare la normativa nazionale con quella dell'UE, introducendo così all'interno del nostro ordinamento una serie di novità rispetto al passato, tra le quali è importante tenere in considerazione:

- l'inclusione dell'IVA tra i diritti di confine;
- l'introduzione delle fattispecie di "*contrabbando per omessa dichiarazione*" e "*contrabbando per dichiarazione infedele*" che assumono rilevanza penale al superamento della soglia di € 100.000 di sottrazione a dazio;
- l'estensione della c.d. confisca allargata anche per i reati più gravi in materia di accise;
- il potenziamento dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli;
- la semplificazione delle procedure di accertamento, riscossione e liquidazione;
- la revisione delle sanzioni per il contrabbando e di quelle amministrative, ora più proporzionate e razionalizzate,
- l'abrogazione dell'istituto della controversia doganale.
- l'estensione delle responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato anche ai reati di cui al D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise)

Il nuovo Decreto introduce importanti novità nel rapporto doganale, in particolare chiarisce chi sono i soggetti obbligati al pagamento dei diritti di confine, che includono dazi, IVA ed altre imposte di consumo applicate all'importazione.

14.1.2 Le disposizioni del T.U.L.D. rilevanti per il Modello di Alpitronic

Il contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

La recente Riforma è intervenuta anche sulle sanzioni applicabili nel caso in cui dovesse essere posta in essere la condotta di contrabbando, ed in particolare l'art. 96 del D.lgs 141/2024 ha introdotto le soglie di punibilità che discriminano l'illecito penale da quello meramente amministrativo.

Con riferimento alla condotta di infedele ed omessa dichiarazione (art. 78 e 79 delle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice dell'Unione, in precedenza disciplinati ex artt. 282 -288-289-294 -303 del TULD) il legislatore ha previsto che, in caso di evasione o indebita percezione dei diritti di confine a titolo di dazio, per un importo inferiore ad € 10.000 (c.d. sotto soglia), la sanzione comminata sarà quella meramente amministrativa.

In particolare, gli artt. 78, 79, 80, 81, 82 e 83 del D.lgs 141/2024, nel disciplinare le condotte sanzionabili in materia di contrabbando, prevedono tutte una multa quantificata dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti.

Diversamente, l'art. 84, denominato “*Contrabbando di tabacchi lavorati*” prescrive invece una diversa cornice edittale, in base alla quantità di tabacchi contrabbandati, in particolare, se i quantitativi non risultano essere superiori a 200 grammi convenzionali si applica la sanzione amministrativa di € 500,00; se invece la quantità è tra i 200 ed i 400 grammi, la sanzione amministrativa è pari ad € 1.000; se il quantitativo è inferiore ai 15 kg la sanzione amministrativa è pari ad un importo calcolato in € 5,00 per ogni grammo, somma che comunque non può essere inferiore ad € 5.000; se invece viene superata la soglia dei 15 Kg, è prevista la pena della reclusione da 2 a 5 anni.

La riforma doganale ha avuto anche un impatto in materia di violazioni contemplate dal Testo unico accise (d.lgs. 504/1995, TUA), le quali sono ora inserite tra i reati presupposto del d.lgs. 231/2001, così come espressamente precisato dall'art. 25- *sexiesdecies* del d.lgs n. 231/2001.

Dal punto di vista sanzionatorio rimangono invariate le sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 dell'art. 25-*sexiesdecies* e vengono estese le sanzioni interdittive applicabili ai casi di contrabbando con omesso versamento di imposte o diritti di confine per importi superiori ai centomila euro: oltre al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, all'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e al divieto di pubblicizzare beni o servizi, vengono formalmente previste anche l'interdizione dall'esercizio dell'attività commerciale e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

In materia di accise, l'eventuale commissione di reati di cui al TUA nell'interesse o a vantaggio dell'ente, potrebbero comportare a carico di questo una sanzione pecuniaria fino a 200 quote (fino ad € 309.800) nonché sanzioni interdittive, quali ad esempio, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi e confisca del prezzo o del profitto del reato.

Si considerano, pertanto, rilevanti per il Modello della Società i seguenti delitti di contrabbando e reati in materia di accise, contenuti nelle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell'Unione (D.lgs 141/2024) nonché al testo Unico Accise (TUA – D.lgs 504/1995). .

Art. 78 del D.Lgs. 141/2024– contrabbando per omessa dichiarazione

Art. 79 del D.Lgs. 141/2024– contrabbando per dichiarazione infedele

Art.82 del D.Lgs. 141/2024– esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Art.83 del D.Lgs. 141/2024– contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

Art. 40 del T.U.A. – sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici

Art.46 del T.U.A. – alterazione di congegni, impronte e contrassegni.

14.2 Attività sensibili e protocolli

In relazione all'Area Sensibile in commento ed alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenzia come tali reati non vengano in rilievo come criticità particolari all'interno dell'azienda: infatti le linee guida e procedure aziendali relative alla gestione delle esportazioni, del controllo interno della documentazione fiscale e doganale e contabilizzazione delle relative operazioni, sono tali da permettere un controllo adeguato sulle operazioni doganali e sui documenti fiscali da utilizzare ai fini delle relative dichiarazioni fiscali.

Alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenzia come rispetto ai reati doganali vengano in rilievo le seguenti attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione degli illeciti in oggetto:

- a) acquisto di merci da paesi extra UE-, importazione*
- b) esportazione di merci verso paesi extra UE*
- c) scelta dello spedizioniere*

nonché tutte le condotte illecite strumentali alla realizzazione del reato presupposto in commento in parte già commentate nelle altre sezioni della presente parte speciale, che configurano un delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione.

Al fine di presidiare correttamente l'area di rischio in commento, la Società si conformerà ai seguenti principi di comportamento con riferimento alle seguenti attività:

- ✓ improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- ✓ tutti i soggetti che intrattengano rapporti con i fornitori, clienti e spedizionieri devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- ✓ garantire la trasparenza dei rapporti di acquisto di merci da paesi extra-UE, valutando accuratamente la qualità, l'affidabilità, nonché l'attendibilità commerciale e professionale del fornitore, nonché dell'eventuale soggetto terzo (spedizioniere o consulente in materia di diritti doganali) coinvolto nell'operazione doganale;
- ✓ gestire la trasparenza dei rapporti di vendita ed esportazioni verso paesi extra UE, valutando accuratamente la qualità, l'affidabilità, nonché l'attendibilità professionale dell'eventuale soggetto terzo (spedizioniere o consulente in materia di diritti doganali) coinvolto nell'operazione doganale;
- ✓ provvedere al controllo di corrispondenza tra offerta e bene fornito, sia con riferimento al bene, nonché con riferimento alla perfetta corrispondenza dei documenti formati e ricevuti riferiti all'operazione imponibile e doganale;
- ✓ ove la Società dia mandato a soggetti terzi (spedizionieri e/o consulenti in materia di diritti doganali) per assisterla nella gestione delle operazioni doganali, il relativo rapporto dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza del Modello e nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di incarichi esterni. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo, corrispondente a quello pattuito ed indicato nel contratto ed il servizio reso documentato o documentabile;
- ✓ controllare la completezza e veridicità di tutti i documenti fiscali e contabili che contribuiscono alla formazione della documentazione doganale ai fini dell'importazione ed esportazione di beni;
- ✓ identificare, analizzare e monitorare i rischi doganali, mediante l'adozione di adeguate procedure;
- ✓ definire un adeguato piano di informazione e formazione del personale sul rischio doganale;
- ✓ mantenere la tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali incluso il processo decisionale, con riferimento alle attività di gestione della documentazione doganale e predisposizione delle relative dichiarazioni. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto divieto di

- importare, esportare, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere